



**Geraldina Boni**

(professoressa ordinaria di Diritto canonico nell'Università di Bologna *Alma Mater Studiorum*, Dipartimento di Scienze giuridiche)

**Una proposta di legge, frutto della collaborazione della scienza canonistica, sulla sede romana totalmente impedita e la rinuncia del papa \***

**SOMMARIO:** 1. La necessità e l'impellenza di una legislazione - 2. Due lacune da colmare - 3. Un primo *draft* per un appello alla scienza canonistica - 4. L'intervento del legislatore supremo - 5. La sede apostolica totalmente impedita. Impedimento temporaneo - 5.1. Cause fisiche di ordine esterno - 5.2. Cause di ordine personale: inabilità fisica o psichica provvisoria - 6. *Inhabilitas* totale, certa e perpetua - 7. Brevissima appendice sulla *crux* teologica e giuridica sottostante - 8. La rinuncia predisposta dal papa per il caso di sua *inhabilitas* - 9. Il papa che ha rinunciato - 10. Norme conclusive e postfazione sull'impedimento per 'causa giuridica'.

**1 - La necessità e l'impellenza di una legislazione**

In trattazioni circa talune travagliate vicende storiche del papato ma anche in altre disamine più recenti - occasionate e incentivate dal clamoroso gesto compiuto da Benedetto XVI l'11 febbraio 2013 - non è raro si incorra in fraintendimenti e confusioni tra il caso vero e proprio di rinuncia del papa e quello di un'ipotetica sede apostolica impedita. In particolare, a quest'ultimo riguardo, risulta arduo discernere in modo inequivoco se si tratti di un impedimento presumibilmente transitorio, oppure dell'evenienza di una più grave *inhabilitas* del romano pontefice che potrebbe divenire cronica e irreversibile, dovendo quindi, in qualche modo inevitabilmente - per non lasciare la Chiesa senza capo -, sfociare nella vacanza dell'ufficio del successore di Pietro: e, poi, se ciò debba avvenire per volontà espressa del medesimo<sup>1</sup> oppure, laddove questa non sia acquisibile o accertabile, possa prodursi in qualche modo *ex lege*.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> Il tema è di attualità anche per la suggestione che discende dalla diffusione di legislazioni secolari intente a disciplinare il cosiddetto 'testamento biologico' o *living bill*: anche se occorre usare molta cautela nell'operare comparazioni con l'esperienza canonistica, come si curerà altresì di osservare in seguito.



Dal punto di vista giuridico, rinuncia, sede impedita e sede vacante sono tre istituti ben distinti che non possono sovrapporsi, essendo anzitutto i loro presupposti sovente contrastanti e contemporaneamente incompatibili: è agevolmente intuibile, ad esempio, che un soggetto 'impedito' non possa validamente emettere l'atto giuridico dell' 'abdicazione'. Nonostante, infatti, alcune conseguenze ed effetti di tali situazioni possano essere coincidenti o affini, la sede è impedita quando, pur in presenza del suo legittimo titolare, questi, per diversificate ragioni, non può esercitare in alcun modo - è, appunto totalmente, *plane* ovvero *prorsus*<sup>2</sup>, impedito - il suo ministero pastorale che tuttavia si attende possa riassumere integralmente e in pienezza. Mentre, nella divergente fattispecie della sede vacante, l'ufficio è privo del titolare e dunque si deve celermente procedere alla provvista. Su altro versante, la rinuncia di per sé postula, oltre che l'essere *sui compos* da parte di chi la compie<sup>3</sup>, il possesso attuale di intelletto e volontà e la libertà nel compiere l'*actus humanus*, risaltando *ictu oculi* come la validità di quest'ultimo non sia conciliabile con la sede impedita ove è proprio la capacità ovvero

---

<sup>2</sup> Come noto, il termine *plane* è usato in riferimento all'*episcopus dioecesanus* totalmente impedito nell'esercizio del *munus pastorale* nel can. 412 del vigente *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina, mentre *prorsus* è usato in riferimento alla sede romana impedita nel can. 335. Si è notato come si debba tenere in considerazione che nel Codice il regime speciale è previsto per la sede romana totalmente, appunto *prorsus*, impedita: si tratta dell'espressa indicazione, oltre che dell'eccezionalità assoluta della situazione, di un 'grado' di impedimento che parrebbe superiore a quello previsto per la sede episcopale. Su altre differenze presenti nel dettato codiciale tra la previsione relativa alla sede episcopale impedita e quella relativa alla sede apostolica impedita cfr. **A. CODELUPPI**, *Sede impedita. Studio in particolare riferimento alla Sede Romana*, Angelicum University Press, Romae, 2016, p. 144 ss.

<sup>3</sup> Cfr. can. 187 del *Codex Iuris Canonici*. Approfitto per specificare che a tale codificazione mi riferisco laddove non sia altrimenti specificato. Preciso anche che quando cito documenti normativi o magisteriali uso i doppi apici allorché si tratti della versione latina autentica, o, non esistendo quest'ultima, della versione italiana pubblicata su *L'osservatore romano* o presente sulla pagina *web* ufficiale della Santa Sede; uso gli apici singoli quando, essendoci la versione latina autentica, cito altre versioni, in particolare quella italiana, sempre reperibile sulla pagina *web* ufficiale della Santa Sede. Riguardo all'indicazione delle prescrizioni contenute nei provvedimenti normativi extracodiciali la terminologia e la prassi impiegate, anche 'ufficialmente', sono diverse, senza che sia dato comprendere quando propriamente si debba parlare di 'articoli', 'numeri', ovvero 'punti' (anche per ciò che riguarda la ripartizione interna delle prescrizioni medesime): io mi attengo, volta per volta, all'uso più diffuso. Infine, la mia scelta sull'uso delle maiuscole e delle minuscole è applicata coerentemente nell'intero lavoro, salvo quando cito documenti o Autori che adottano diverse opzioni, le quali vengono rispettate.



l'autodeterminazione o la comunicazione all'esterno a essere intensamente incrinata o del tutto assenti.

Teoricamente, pertanto, i contorni sembrano nitidamente segnati e di facile perimetrazione. Tuttavia, sovente, le frontiere appaiono labili e impercettibili, esigendosi quindi una vigile attenzione nella demarcazione poiché il loro offuscamento potrebbe indurre un caos ingestibile e deleterio: provocando una rilevante lesione al bene della Chiesa, oltre che sconcerto e smarrimento nel popolo di Dio.

Numerosissimi contributi della scienza teologica e di quella squisitamente giuridica hanno investigato, sin dai secoli passati, le spinosissime tematiche *de quibus* nei loro molteplici profili e altresì nelle loro variegate ripercussioni<sup>4</sup>. Eppure, soprattutto negli ultimi tempi, è sensibilmente cresciuta la consapevolezza che la riflessione dottrinale non sia più sufficiente. O meglio, emerge sempre più nettamente l'esigenza che proprio dagli esiti cui la dottrina è approdata - attraverso l'accennato itinerario evolutivo indirizzato alla perlustrazione scientifica di ogni nodo teologico-giuridico implicato, anche al cospetto di tornanti tribolati nella storia della Chiesa (come, tra tutti, il cosiddetto 'scisma d'Occidente') - il legislatore supremo possa attingere spunti ragionati e ben argomentati per la promulgazione di una normativa su questi temi: una normativa che pare oramai urgente e indilazionabile.

L'impellenza di tale legislazione canonica è determinata, da una parte, dai portentosi e sorprendenti mutamenti intervenuti dal punto di vista tecnico-scientifico-medico con proiezioni sulla vita umana inimmaginabili fino a pochi decenni or sono: le possibilità - grazie al ricorso ad attrezzature e farmaci sempre più progrediti - che l'esistenza del singolo possa continuare a lungo, pur in condizioni di salute psichica e fisica precarie e anche fortemente compromesse, ovvero che si protraggano anche per molti anni patologie gravemente se non del tutto incapacitanti<sup>5</sup>, coma, stati vegetativi e di minima coscienza, sono tutt'altro che remote<sup>6</sup>. Del resto, la stessa famosa *declaratio* di Benedetto XVI secondo

---

<sup>4</sup> Recentemente sintetizza parte della produzione canonistica al riguardo **A. CODELUPPI**, *Sede impedita*, cit., *passim*.

<sup>5</sup> Come universalmente noto, è stato registrato negli ultimi anni un notevole aumento statistico dell'incidenza di patologie totalmente incapacitanti.

<sup>6</sup> Scrive **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedita per la malattia del Papa*, in *Ius quia iustum. Festschrift für Helmuth Preuß zum 65. Geburtstag*, a cura di E. GÜTHOFF, S. HAERING, Duncker & Humblot, Berlin, 2015, p. 369: "Nella società attuale è aumentata la speranza di vita e, a causa dei progressi delle scienze mediche, è oggi più frequente rispetto ad altre epoche la possibilità che una persona possa vivere molti anni in condizioni abbastanza precarie di



cui “vires meas ingravescente aetate non iam aptas esse ad munus petrinum aequè administrandum”<sup>7</sup> in qualche modo induce a riflettere sulla ricerca di soluzioni giuridiche per il caso del sommo pontefice che, appunto per motivi di anzianità ovvero di salute, non possa in alcun modo o possa solo in modo decisamente inidoneo svolgere il proprio ufficio capitale. Il papa, infatti, può e deve in coscienza interpellarsi, del tutto indipendentemente e senza subire alcuna influenza esterna, se “ob infirmam valetudinem aliamve gravem causam officio suo adimplendo minus aptus evaserit”: così, come il paragrafo 2 del can. 401 ingiunge al vescovo diocesano<sup>8</sup>: eventualmente rinvenendo quella *causa*, innervata sul bene pubblico, che sola, *rationabiliter*, legittimerebbe un così rilevante atto di governo come quello di ‘dimettersi’<sup>9</sup>.

Ma, dall’altra parte, l’impellenza della suddetta legislazione è causata anche da alcune inedite dinamiche interne all’ordinamento canonico di recente insorte, come il graduale affermarsi dell’‘istituto’ del

---

salute psichica e fisica, per non parlare degli stati di coma a causa di incidenti che possono prolungarsi anche per vari anni. È caratteristico della situazione attuale non tanto la possibilità di queste situazioni, ma piuttosto il fatto che oggi più che mai possano prolungarsi per lungo tempo. Naturalmente, il cristianesimo proclama il valore e la dignità dei figli di Dio e di qualsiasi persona, indipendentemente dalla sua condizione sociale, di età o salute; anzi, gli ammalati occupano un luogo di preferenza nell’attività apostolica della Chiesa e dei suoi membri, ad imitazione di Gesù Cristo. Ciò nonostante, la celebrazione della liturgia e l’esercizio del magistero e delle funzioni di governo richiedono che il titolare dell’ufficio ecclesiastico goda di sufficienti condizioni di salute, specialmente quando si tratta delle forti esigenze del ministero petrino”. Cfr. anche **A. VIANA**, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, in *Ius canonicum*, LIII (2013), pp. 547-572; **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice al munus petrinum, sedes romana vacans aut prorsus impedita: tra ius conditum e ius condendum*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), pp. 71-107.

<sup>7</sup> Cfr. **BENEDETTO XVI**, *Declaratio Summi Pontificis de muneris Episcopi Romae, Successoris Sancti Petri abdicatione*, 10 febbraio 2013, in *Acta Apostolicae Sedis*, CV (2013), pp. 239-240. In questo senso anche la “*declaratio secunda*” (così **V. GIGLIOTTI**, *La renuntiatio papae: governo e servizio nella chiesa*, in **R. VITALE**, *Benedetto XVI. Il primo papa emerito della storia. Un profilo storico-canonistico*, Aracne, Roma, 2019, p. 13) dello stesso papa **BENEDETTO XVI**, *Udienza generale*, mercoledì 27 febbraio 2013, consultabile online all’indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va). Mi permetto di rinviare alle mie considerazioni in **G. BONI**, *Sopra una rinuncia. La decisione di papa Benedetto XVI e il diritto*, Bononia University Press, Bologna, 2015; **G. BONI**, *Due papi a Roma?*, nella rivista telematica *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 33 del 2015, pp. 1-76, con citazione di ulteriore letteratura.

<sup>8</sup> Invitandolo vivamente, nel caso, a presentare la rinuncia all’ufficio.

<sup>9</sup> Mi sono occupata ampiamente di questo profilo in **G. BONI**, *Sopra una rinuncia*, cit., p. 31 ss.



'papa emerito', totalmente sconosciuto e tuttora ignorato dallo *ius canonicum*: esso, nel dipanarsi quotidiano dell'esperienza ecclesiale, genera innegabilmente qualche criticità. La convivenza tra due 'papi' - del tutto pacifica, non certo quella burrascosa dell'antico fronteggiarsi degli 'antipapi' in altre epoche più o meno risalenti - sembrerebbe, *bon gré mal gré*, avviarsi a divenire 'normale' e consueta, comunque non più straordinaria ed eccezionale. Lo stesso papa regnante ha infatti asserito reiteratamente e senza esitazioni che egli non esclude di seguire la strada additata dal suo predecessore<sup>10</sup>, oramai universalmente - e per volontà di

---

<sup>10</sup> Vari sono stati gli interventi di papa Francesco su questo punto. Nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Terra Santa del 26 maggio 2014 il pontefice alla domanda "Santità, lei nel suo pontificato affronta una grande mole di impegni e lo fa anche in maniera molto serrata, come abbiamo visto in questi giorni. Se un domani, diciamo in un giorno molto lontano, dovesse sentire di non avere più la forza per reggere il suo ministero, pensa che farebbe la stessa scelta del suo predecessore, e cioè lascerebbe il pontificato?" ha risposto: "Io farò quello che il Signore mi dirà di fare. Pregare, cercare la volontà di Dio. Ma io credo che Benedetto XVI non sia un caso unico. È successo che non aveva le forze e onestamente - è un uomo di fede, tanto umile - ha preso questa decisione. Io credo che lui sia un'istituzione. 70 anni fa, i vescovi emeriti non esistevano, quasi. E adesso, ce ne sono tanti. Cosa succederà con i Papi emeriti? Io credo che dobbiamo guardare a lui come ad un'istituzione. Lui ha aperto una porta, la porta dei Papi emeriti. Ce ne saranno altri, o no? Dio lo sa. Ma questa porta è aperta: io credo che un Vescovo di Roma, un Papa che sente che le sue forze vengono meno - perché adesso si vive tanto tempo - deve farsi le stesse domande che si è posto Papa Benedetto" (consultabile in rete all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Egualmente nell'intervista concessa al quotidiano spagnolo *La Vanguardia* e riportata, tradotta in italiano, su *L'osservatore romano* del 13 giugno 2014, interrogato sulla rinuncia di Benedetto XVI, ha asserito: "Papa Benedetto ha compiuto un gesto molto grande. Ha aperto una porta, ha creato un'istituzione, quella degli eventuali Papi emeriti. Fino a settant'anni fa non c'erano vescovi emeriti. Oggi quanti ce ne sono? Ebbene, dato che viviamo più a lungo, giungiamo a un'età in cui non possiamo continuare a occuparci delle cose. Io farò lo stesso, chiederò al Signore di illuminarmi quando giungerà il momento e che mi dica quello che devo fare, e me lo dirà sicuramente". Gli stessi concetti Francesco ha espresso nella conferenza stampa durante il volo di ritorno dalla Corea del 18 agosto 2014, rilevando peraltro per due volte che sull'istituzione dei papi emeriti forse i teologi non saranno d'accordo: "I secoli diranno se è così o no, vedremo" (cfr. [www.vatican.va](http://www.vatican.va)). Più recentemente è stata resa nota dal quotidiano argentino *La Nación* un'intervista concessa da papa Francesco il 16 febbraio 2019 al giornalista e medico Nelson Castro, autore di un libro sulla salute dei papi (**N. CASTRO**, *La salud de los Papas. Medicina, complots y fe desde León XIII hasta Francisco*, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 2021). All'ultima domanda su come immagina la sua morte, papa Bergoglio risponde: "Siendo papa, ya sea en ejercicio o emérito. Y en Roma. A la Argentina no vuelvo" (*Entrevista con el papa Francisco: "A las neurosis hay que cebarles mate"*, pubblicato online il 27 febbraio 2021 all'indirizzo <https://www.lanacion.com.ar/opinion/entrevista-con-el-papa-a-las-neurosis-hay-que-cebarles-mate-nid26022021/>).



Ratzinger, quasi 'vidimata' e comunque non smentita, anzi recepita da Bergoglio - denominato 'papa emerito' o 'romano pontefice emerito'<sup>11</sup>. Perciò si esige una normativa<sup>12</sup>, quanto meno essenziale, per disciplinare adeguatamente tale coesistenza, così che da essa non possano generarsi imbarazzi né, tanto meno, urti o dissidi.

Lo scopo, conformemente alla vocazione autentica del diritto, è dunque quello di prevenire frizioni, dirimere eventuali contrasti, ma anche solo gestire il disagio di eventuali *querelles* o mere *impasses*: inconvenienti dei quali, attesa l'insopprimibile difettività umana, non v'è da scandalizzarsi ma occorre farsi responsabilmente carico. E le voci affinché questo avvenga in tempi brevi si vanno moltiplicando e facendo

---

<sup>11</sup> Cfr. *Briefing, padre Lombardi: Benedetto XVI sarà Papa emerito*, pubblicato online già il 26 febbraio 2013 all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va). Non torno in questa sede sull'opportunità di questa denominazione: mi sono espressa in maniera negativa, adducendo argomentazioni, in G. BONI, *Sopra una rinuncia, passim*. Qui il termine viene adoperato essendo entrato nell'uso: ma senza pregiudicare la correttezza e la convenienza di una diversa opzione futura.

<sup>12</sup> Sulla necessità di definire "uno statuto per il rinunciante", di "nuove norme sul dopo-rinuncia" si pronunciano anche non canonisti, come, ad esempio, per tutti, E. GALAVOTTI, *Il papa ex. Oltre a interrogarsi sul perché, oggi è urgente definire il come*, in *Il regno. Attualità*, LXIV (2019), pp. 331-333, cui appartengono le citazioni; tale Autore parla dello "sforzo sdrammatizzante", soprattutto da parte di Francesco, nei confronti delle 'dimissioni', e aggiunge: "In pubblico Bergoglio ha inteso leggere in positivo quanto accaduto nel 2013, ribadendo in varie occasioni come Benedetto XVI abbia creato un precedente che potrà eventualmente essere seguito anche da altri papi in futuro. Ma, al di là di queste attestazioni simpatetiche, è evidente come l'esperienza degli ultimi anni abbia lasciato emergere anche problemi, che andranno comunque pazientemente censiti e sviscerati in vista di una più complessiva ridefinizione dell'istituto dell'*emeritato papale*" (p. 332). Più volte R. REGOLI, *Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI*, Lindau, Torino, 2016, ribadisce la necessità di una normativa canonica, pur senza entrare nel merito, e conclude, con una certa contraddittorietà: «È la canonistica a prendere le distanze dalle conseguenze delle decisioni di Benedetto XVI e da tutto l'impianto teologico che sembra sostenerla. Il Collegio cardinalizio, l'episcopato mondiale e i fedeli non hanno, invece, espresso dubbi alle innovazioni dell'esercizio del Papato. A loro non fa problema che Ratzinger dopo il 28 febbraio continui a usare il nome di Benedetto XVI e così firmi le sue lettere, su carta intestata ("Benedictus XVI - Papa emeritus"). /Si tratta di grande innovazione, che, se così ancora recepita, potrà portare in futuro alla coesistenza di due, tre e più papi, di cui uno solo nel ministero attivo e tutti gli altri a riposo, in maniera irreversibile. /Nella fase della transizione e sedimentazione della nuova esperienza, molto dipende dalle personalità in gioco. Ratzinger, mite e obbediente, non crea problemi di eventuali contrapposizioni di vertice o addirittura di scismi. Per non averne in futuro (o meglio per non incorrere nel rischio di averne), sia la canonistica, sia la teologia dovranno fornire categorie e concetti per strutturare, definire, contenere e indirizzare il Papato emerito, nuova realtà del XXI secolo» (pp. 411-412).



sempre più insistenti, oltre che provenire da personalità autorevoli<sup>13</sup>, preoccupate non certo dalle polemiche spesso sollevate artatamente dalla stampa e dai *media* in generale<sup>14</sup> - ove, peraltro, le deviazioni ideologiche possono finire per intaccare e inquinare, almeno nel sentire comune, la retta visione teologica e giuridica -, ma per la compattezza della compagine ecclesiale. Si teme, cioè, che alcune situazioni ambigue e incresciose che in questi anni si sono talora verificate - invero cagionate sovente da comportamenti quanto meno improvvidi di collaboratori dell'uno e dell'altro papa<sup>15</sup> - possano sobillare fratture e, se non porre in

---

<sup>13</sup> Cfr., ad esempio, il cardinale George Pell, nel suo recente libro **G. PELL**, *Prison Journal*, Volume I, *The Cardinal Makes His Appeal*, With an Introduction by **G. WEIGEL**, Ignatius Press, San Francisco, 2020.

<sup>14</sup> Alimentando appunto artificiosamente la 'leggenda' di una lotta tra due fazioni in libri che attirano l'interesse del pubblico: come, ad esempio, da ultimo e già dal titolo del volume, **M. ANSALDO**, *Ratzinger, le dimissioni e lo scontro con Bergoglio*, Rizzoli-Mondadori, Milano, 2020.

<sup>15</sup> Non è questa ovviamente la sede per ripercorrere nel dettaglio le situazioni che più hanno creato tensioni. A titolo esemplificativo si ricordino le parole pronunciate il 20 maggio 2016 dall'arcivescovo Georg Gänswein in occasione della presentazione del libro di **R. REGOLI** *Oltre la crisi della Chiesa. Il pontificato di Benedetto XVI*, cit., il quale parlò di un "ministero allargato [...] con un membro attivo e uno contemplativo", di "una dimensione collegiale e sinodale, quasi un ministero in comune" (**G. GÄNSWEIN**, *Benedetto XVI, la fine del vecchio, l'inizio del nuovo*, pubblicato online il 21 maggio 2016 all'indirizzo [www.acistampa.com](http://www.acistampa.com)); la controversa questione, agitata nel marzo 2018, relativa alla lettera, indirizzata all'allora prefetto della Segreteria per la comunicazione Dario Edoardo Viganò, che il papa emerito scrisse a proposito degli undici volumi della collana *La teologia di Papa Francesco* editi dalla Libreria Editrice Vaticana (Città del Vaticano, 2017), lettera che nella divulgazione venne censurata in quelle parti contenenti alcuni rilievi critici formulati da Ratzinger; l'intervento di papa Ratzinger pubblicato sul mensile tedesco *Klerusblatt* e poi rimbalzato nell'aprile 2019 sui *media* mondiali (in Italia sul *Corriere della sera*, 11 aprile 2019) a proposito delle cause della diffusione degli abusi sessuali nella Chiesa, cause che parevano non coincidere con quelle che invece aveva tematizzato papa Francesco soprattutto in occasione dell'incontro *La protezione dei minori nella Chiesa* tenutosi in Vaticano dal 21 al 24 febbraio 2019. Da ultimo la polemica suscitata, agli inizi del 2020, dalla collaborazione del papa emerito alla stesura del libro del cardinale Robert Sarah (**R. SARAH** con **J. RATZINGER BENEDETTO XVI**, *Dal profondo del nostro cuore*, edizione italiana: Cantagalli, Siena, 2020), ove si esprimeva una posizione nettamente contraria alla revisione del celibato sacerdotale discussa (e con proposte di 'aperture') all'assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi sull'Amazzonia dell'anno precedente, mentre si era in attesa dell'Esortazione Apostolica pontificia al riguardo (che sarà firmata da Francesco il 2 febbraio 2020: cfr. **FRANCESCO**, *Esortazione Apostolica Postsinodale Querida Amazonia*, consultabile all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)); ipotizza, ad esempio, **A. RICCARDI**, *La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo*, Gius. Laterza & Figli S.p.A., Bari-Roma, 2021, pp. 196-197: «Il libro a due mani voleva avere un impatto di peso. Sulla copertina c'è la foto di Benedetto (accanto a Sarah) con la



crisi, certamente turbare l'unità della Chiesa. Contro ogni inconcepibile apparenza di 'bicefalia' e di 'diarchia' non va mai obliterato che Cristo 'prepose agli altri apostoli il beato Pietro e in lui stabilì il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione' (*Lumen gentium*, 18), e, ancora, che il successore di Pietro 'è il perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia della moltitudine dei fedeli' (*Lumen gentium*, 23). L'intesa e la consonanza che attualmente improntano le relazioni tra Benedetto XVI e Francesco, anche sul piano personale - per ammissione ripetuta di entrambi - con il tratto mite e schivo del primo e quello cordiale ed estroverso del secondo, non è scontato si riproducano anche in futuro: d'altro canto, il diritto non avrebbe senso se la società, anche quella ecclesiale, non fosse segnata dalla fragilità umana cui esso mira a erigere un argine.

## 2 - Due lacune da colmare

Il primo ambito, pertanto, su cui pare oltremodo opportuno provvedere per colmare una lacuna normativa è quello relativo alla disciplina della sede apostolica totalmente impedita. Come noto, infatti, se ci volgiamo allo *ius conditum*, il *Codex Iuris Canonici* richiama una sola volta la sede romana del tutto impedita nel can. 335: "Sede romana vacante aut prorsus impedita, nihil innovetur in Ecclesiae regimine: servantur autem leges speciales pro iisdem adiunctis latae" (cfr. il can. 47 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*)<sup>16</sup>. Tuttavia, non solo non vengono forniti ulteriori

---

mantellina bianca che portava quand'era papa e che non indossa da emerito, mentre vi compare il nome da pontefice e non - come faceva con accorta cautela quando scriveva privatamente da papa - la firma "Joseph Ratzinger-Benedetto XVI" (per non vincolare il lettore con la sua autorità, come spiegò). L'assenza di questa cura, tipica della fine coscienza del papa emerito, mostra la volontà di bloccare, se necessario, qualche apertura di Francesco in materia, operazione cui Ratzinger appare estraneo».

<sup>16</sup> Nella codificazione per le Chiese orientali, quanto alla sede romana impedita non ci sono differenze di rilievo, neppure terminologiche, con il *Codex Iuris Canonici* per la Chiesa latina: le uniche divergenze sono nella punteggiatura. Ricordo che nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* si rinvencono varie distinzioni riguardo alla condizione di impedimento nel caso della sede patriarcale, della sede arcivescovile maggiore, della sede metropolitana e della sede eparchiale. Per una disamina dettagliata dei lavori preparatori relativi al can. 335 del *Codex Iuris Canonici* e al can. 47 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* cfr. A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., p. 234 ss.: da essi emerge in generale "insieme all'elemento della *novitas*, anche una certa difficoltà nel valutare le implicazioni giuridiche della situazione di Sede Romana *prorsus impedita*" (p. 245), ma non si traggono, mi sembra, indicazioni particolarmente utili per la disciplina





elementi che possano chiarire meglio a cosa si alluda esattamente con tale espressione, circoscrivendola partitamente: ma nessuna legge speciale, pure talora annunciata (e forse qualche progetto è stato commissionato, pur con non troppa risonanza), è mai stata emanata<sup>17</sup> riguardo alla *sedes romana prorsus impedita*. Questo nonostante nella storia l'impedimento di tale sede si sia, più o meno direttamente e più o meno del tutto consciamente, affacciato<sup>18</sup>: e nonostante oggi, come si è anticipato, tale fattispecie non sia affatto del tutto fantasiosa o precipuamente scolastica.

I tentativi, pur avanzati, di estendere, mediante l'*analogia legis*, almeno alcuni dei disposti contemplati per la sede apostolica vacante, ovvero, su altro versante, di trarre indicazioni - sempre, per analogia, conformemente al can. 19 - da quelli che regolano la sede episcopale impedita sono destinati per lo più ad arenarsi dinanzi alla difficoltà di equiparazione di *status* e circostanze radicalmente diverse<sup>19</sup>. Certo talune norme possono rappresentare uno *specimen*, ma esso va comunque trasceso e oltrepassato: perché, da un lato, la sede impedita è *plena* e non *vacans*, e dall'altro poiché - per lo meno - se c'è uguaglianza tra papa e vescovi 'sul piano sacramentale', la disuguaglianza è sostanziale, per così dire, 'sul piano giurisdizionale', precludendo affrettate omologazioni con l'ufficio di colui che ha il 'potere delle chiavi' su tutta la Chiesa, il quale resta del tutto singolare e atipico<sup>20</sup>. Il ricorso cioè, quale diritto

---

eventualmente da emanarsi.

<sup>17</sup> Cfr. **S. BERLINGÒ**, *Laguna de ley*, in *Diccionario general de derecho canónico*, obra dirigida y coordinada por J. OTADUY, A. VIANA, J. SEDANO, vol. IV, Editorial Aranzadi, Cizur Menor (Navarra), 2012, p. 945.

<sup>18</sup> **A. CODELUPPI**, *Sede impedita*, cit., p. 202 ss., identifica come possibili precedenti storici di sede romana impedita: il soggiorno obbligato di papa Virgilio a Costantinopoli a metà del VI secolo, il caso del triplice pontificato di Benedetto IX dal 1032 al 1048, la deportazione di Pio VI in Francia nel 1799, la prigionia di Pio VII a Savona e a Fontainebleau (1809-1814), la volontà di Pio XII di evitare la possibilità della sede romana *prorsus impedita* durante la Seconda Guerra mondiale.

<sup>19</sup> Cfr. **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 372: "Il problema è che queste previsioni normative per le sedi diocesane comuni non sono sempre applicabili in modo chiaro nel caso della sede apostolica. La ragione consiste nel fatto che la sede romana non è una sede diocesana qualsiasi, ma l'uomo che la presiede, il Romano Pontefice, è allo stesso tempo e inseparabilmente Pastore della Chiesa universale. Per questo motivo, ciò che può risultare sufficiente per una sede diocesana comune, non lo è sempre quando si tratta della sede apostolica romana"; Viana poi si sofferma nella spiegazione di tali affermazioni.

<sup>20</sup> Per un'ottima sintesi di tutte le questioni implicate cfr. **C. FANTAPPIÈ**, *Sacramento e/o giurisdizione: la rinuncia papale e il papa emerito*, in **C. FANTAPPIÈ**, *Ecclesiologia e canonistica*, Marcianum Press, Venezia, 2015, pp. 359-398.



suppletorio, ad alcuni canoni delle codificazioni (in particolare farò qui prevalente riferimento a quella vigente per la Chiesa latina) ovvero a disposizioni della Costituzione Apostolica di Giovanni Paolo II *Universi Dominici gregis* del 22 febbraio 1996<sup>21</sup>, che disciplina minuziosamente la vacanza della sede apostolica e l'elezione del romano pontefice - innestandosi in un millenario percorso di regolamento normativo -, incontra ostacoli e non può essere del tutto soddisfacente: tuttavia essi vanno appresi come fonte di ispirazione e talora modello o parametro per la normativa da formularsi, l'utilità della quale però rimane oltremodo palese.

Il secondo ambito sul quale l'impegno normativo è oramai cogente e indifferibile concerne la definizione della 'figura' del papa che si è 'dimesso'<sup>22</sup> e la determinazione di uno 'statuto' giuridico (almeno basico) a esso confacente; normando altresì (sempre almeno basicamente) quanto concerne i rapporti per così dire 'istituzionali' tra l'ancora vivente sommo pontefice che ha rinunciato (o dei sommi pontefici che hanno rinunciato) e il successore di Pietro regnante. Si tratta di un tema cruciale e assai delicato - oltre che di notevole 'impatto emotivo' - che tuttavia non può essere considerato un intoccabile 'tabù': quasi che affrontarlo comporti svilire o adulterare la figura eminente del papa nella Chiesa, misconoscendo la specificità del suo ufficio primaziale ancorato saldamente al diritto divino; ovvero comporti rinnegare irrispettosamente un'inveterata tradizione di silenzio disciplinare al riguardo, circoscrivendo, si direbbe quasi indebitamente, l'inviolabile e incomprimibile *libertas* papale. E neppure, infine, si manca di deferenza o solo di tatto nei riguardi del vivente papa emerito: la legge emananda, d'altro canto, come usuale, disporrà esclusivamente per il futuro senza alcuna retroattività (cfr. can. 9), curando semmai esplicitamente di

---

<sup>21</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXXVIII (1996), pp. 305-343; **BENEDETTO XVI**, Lettera Apostolica Motu Proprio data *Constitutione Apostolica*, 11 giugno 2007, *ivi*, XCIX (2007), pp. 776-777; **BENEDETTO XVI**, Lettera Apostolica Motu Proprio data *Normas nonnullas*, 22 febbraio 2013, *ivi*, CV (2013), pp. 253-257.

<sup>22</sup> Osservava **M.F. POMPEDDA**, *Commento alla Constitutio Apostolica de Sede Apostolica vacante deque Romani Pontificis electione*, in *Commento alla Pastor Bonus e alle norme sussidiarie della Curia Romana*, a cura di P.V. PINTO, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2003, p. 360, riguardo alla Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*: "il Legislatore Supremo ha tenuto presente esclusivamente il bene delle anime e della Chiesa, ignorando commenti e magari anche insinuazioni, molto cari ai media, relativi ad aspetti magari importanti e pur tuttavia secondari rispetto al bene comune, come per esempio lo *status* giuridico del Pontefice dopo la sua libera rinuncia".



eccettuare la 'situazione' di Benedetto XVI come si è andata spontaneamente sviluppando.

Con riferimento a entrambe le dimensioni accennate (sede apostolica totalmente impedita e papa che ha rinunciato), poi, l'approccio giuridico non si traduce neppure in una concezione funzionalistica, burocratica ed efficientistica che disprezzi il valore sacro della vita umana senescente, inferma o sofferente: quasi in linea con le derive eutanasiche di numerose legislazioni secolari cui invece la Chiesa si oppone rigorosamente, difendendo con risolutezza la vita umana dall'inizio alla sua fine naturale. E neppure si indulge a un deprecabile pragmatismo o utilitarismo, ricusando di affidarsi ciecamente alla Provvidenza divina<sup>23</sup>. Al contrario, pur nella saldezza di questi assiomi, non si può ignorare o sminuire l'elemento umano nel ministero petrino, a esso inestricabilmente congiunto: senza ovviamente sopravvalutarlo proteicamente, ovvero confidando con atteggiamento neopelagiano nelle sole capacità dell'uomo, ma mirando a guidare la sua insopprimibile libertà, segnata peraltro dalla natura decaduta<sup>24</sup>, verso la *res iusta* anche in questo campo. Dall'umanità del romano pontefice<sup>25</sup>, destinato a presiedere in terra al *corpus christianorum*, non si può prescindere: lo impone quella *realitas complexa* intrinsecamente teandrica della *societas Ecclesiae* iscritta nel cuore della rivelazione cristiana che il Vaticano II ha così nitidamente effigiato, e che al fondo giustifica e corrobora l'ecclesialità del diritto.

### 3 - Un primo *draft* per un appello alla scienza canonistica

---

<sup>23</sup> Cfr. A. VIANA, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 369, che obietta: "Eppure, nonostante la pietà personale e l'amore al Papa, segni caratteristici di un buon cattolico, inducano a pensare così, queste opinioni non trovano fondamento nella Rivelazione cristiana, di modo che ipotizzare la possibilità contraria non rivela mancanza di fiducia in Dio".

<sup>24</sup> Cfr. le parole di PAOLO VI, *Udienza generale*, mercoledì 5 maggio 1971 (consultabile online all'indirizzo [www.vatican.va](http://www.vatican.va)).

<sup>25</sup> Afferma BENEDETTO XVI, in *Ultime conversazioni*, a cura di P. SEEWALD, Garzanti, Milano, 2016, p. 39: "E così penso sia chiaro che il papa non è un super uomo e non è sufficiente che sia al suo posto: deve appunto espletare delle funzioni. Se si dimette, mantiene la responsabilità che ha assunto in un senso interiore, ma non nella funzione. Per questo a poco a poco si capirà che il ministero papale non viene sminuito, anche se forse risalta più chiaramente la sua umanità"; cfr. anche BENEDETTO XVI, *Luce del mondo. Il Papa, la Chiesa e i segni dei tempi. Una conversazione con Peter Seewald*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2010, pp. 52-53.



Dunque, su tali crinali allo *ius canonicum* si para innanzi una sfida, potendo esso estrinsecare e dare testimonianza in maniera icastica della sua essenziale funzione: dimostrando la capacità di anticipare e sanare potenziali conflitti, ovvero di escogitare e articolare soluzioni che assicurino, insieme alla *tranquillitas ordinis*, la pace e la comunione ecclesiale.

Sono pertanto persuasa che a questo fine si dovrebbe allertare e incoraggiare una mobilitazione sollecita della scienza canonistica, pronta ad adoperarsi per fornire diaconalmente - anche dall'esterno, prescindendo cioè dalle appartenenze e dalle professioni di fede - la propria opera al servizio dell'autorità legislativa suprema, spendendo umilmente ma consapevolmente le proprie conoscenze e competenze: per pervenire a una proposta che, esito di una meditata e condivisa elaborazione, possa porgere a quest'ultima suggerimenti concreti e proficui.

L'intento programmatico perseguito da queste poche pagine è dunque non certo quello di incrementare la già ricchissima e raffinatissima speculazione teorica al riguardo, né ovviamente, e tanto meno, di rinfocolare diatribe o esacerbare antagonismi, veri o presunti. Al contrario, il proposito, assai più sobrio, da una parte, ma, dall'altra, in qualche modo alquanto ambizioso, è quello di avviare uno sforzo generoso e corale della canonistica per ausiliare il legislatore ecclesiale nell'ostico guado che improrogabilmente lo attende.

In particolare, per perseguire tale scopo, si proverà a materializzare e implementare il suggerimento recentemente avanzato in un lavoro monografico *open access* edito nel gennaio 2021<sup>26</sup> per rendere la formazione delle leggi ecclesiali più 'partecipata' ovvero più 'sinodale'<sup>27</sup> possibile. A esso ora non si può che rinviare per spiegazioni più strutturate quanto all'impostazione generale e alle diversificate *rationes* addotte a sostegno, sia di ordine ideale ma pure di ordine pratico ed empirico, desunte dalle esigenze contemporanee cui lo *ius Ecclesiae* è chiamato a rispondere: proprio attraverso l'energico supporto di una scienza canonistica ferrata e

---

<sup>26</sup> Cfr. **G. BONI**, *La recente attività normativa ecclesiale: finis terrae per lo ius canonicum? Per una valorizzazione del ruolo del Pontificio Consiglio per i testi legislativi e della scienza giuridica nella Chiesa*, Mucchi Editore, Modena, 2021 (volume *open access* consultabile all'indirizzo [www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni---Anima2-open-access.pdf](http://www.mucchieditore.it/images/Extra/Boni---Anima2-open-access.pdf)).

<sup>27</sup> Al di là di ogni ambiguità del termine, certamente nel caso - meno in altri nel cristianesimo, sia detto per inciso - della preparazione delle leggi, essa può essere sinodale nel senso di porsi quali frutto di discussione, confronto, coinvolgimento quanto più possibile ampio della scienza giuridica.



intraprendente. Una sorta, quindi, di test sperimentale, un tentativo embrionale di collaudo per saggiare la viabilità di quanto solo speculativamente preconizzato in ordine all'instaurarsi di una 'comunità interpretativa' universale: prospettando, proprio con riferimento alle tematiche disegnate, una sorta di brogliaccio disadorno, una scaletta riepilogativa per punti, che possa rappresentare una trama, sia pur primordiale e scheletrica, che sproni però la canonistica a riappropriarsi della propria responsabilità con una spinta propulsiva.

In questo primo *step* si tratteranno, quindi, segnatamente alla luce della ricognizione delle vicende storiche, degli ammaestramenti magisteriali, delle acquisizioni della dottrina teologica e specialmente canonistica - che pure non verranno neppure citate, sia per economia dell'esposizione<sup>28</sup>, sia per lo spirito animatore della medesima -, e, *last but not least*, del diritto vigente, le linee plausibili di una redigenda normativa. Tali linee solamente abbozzate - in una prosa grezza e ancora giuridicamente grossolana - verranno pertanto sin da subito offerte alla discussione dei canonisti: ma anche dei teologi (e pure degli storici), il cui apporto è anzi impreteribile poiché il testo delle norme - *de iure mere ecclesiastico* - deve ovviamente superare l'ineludibile controllo di corrispondenza con le verità di fede, anzitutto sulla Chiesa sacramentale e sul primato petrino. Proprio per stimolare il dibattito scientifico non si tratterà - anche ammesso di esserne da sola in grado, ciò che non è - un articolato già orchestrato e ben limato, ma una sintetica e rudimentale esposizione di potenziali contenuti da tradurre in norme, in forma puramente riassuntiva, elementare, senza orpelli stilistici o soverchie chiose dottrinali: non di rado, inoltre, presentati in maniera dubitativa, alternativa o interrogativa, nonché - va detto - inventariati *ad abundantiam* (pur nella coscienza dell'indispensabile asciuttezza, snellezza e concinnità delle norme), e a volte anche con asserzioni azzardate o temerarie - non, quindi, del tutto avallabili -, proprio per lasciare provocatoriamente spazio a un acceso contraddittorio che misurerà e bilancerà tutti i fattori in gioco.

Nel frattempo, come secondo *step*, un gruppo ristretto di canonisti, colleghi e amici, cercherà di stendere uno *schema*, questo sì suddiviso in articoli o numeri, vagliando e operando una cernita tra tutti quelli immaginabili, privilegiando certe opzioni piuttosto che altre, veicolando direttive attraverso gli stilemi dell'idioma giuridico. Anch'esso verrà, una

---

<sup>28</sup> Nei miei tre contributi citati sul tema della rinuncia del papa si rinvergono indicazioni bibliografiche in ordine a tutti i temi toccati nel corso di queste pagine. Un'estesa bibliografia è stata redatta dal Dott. Nico Tonti e sarà caricata sulla piattaforma in corso di allestimento.



volta terminato, reso tosto pubblico per essere oggetto, anzi *il principale oggetto di discussione da parte dei canonisti*. Strategica sarà l'attività di impulso, incitamento e promozione che potranno prodigare anche le associazioni di canonisti, sia a livello universale sia a livello nazionale o regionale.

La pubblicità sarà comunque assicurata tramite l'inserimento in riviste scientifiche *open access* e soprattutto in un *locus* virtuale appositamente creato: l'accesso al quale, del pari, sarà *free* e segnatamente con facoltà di interazione. Infatti il *forum*, secondo il suggerimento appunto lanciato, potrà in maniera auspicabilmente feconda svolgersi ed espandersi sul *web*, all'interno di una 'tavola rotonda informatica' senza preclusioni soggettive o limitazioni di qualsiasi sorta, se non quelle riconducibili alla conservazione della pacatezza di un confronto genuinamente scientifico. In tale piattaforma multimediale interattiva, quasi un'*agorà* digitale, ogni giurista (e teologo o storico) potrà fornire il proprio contributo, sia firmandolo e rendendolo visibile all'intera comunità scientifica per alimentare il dibattito, sia anche anonimamente, inviando le proprie ponderate considerazioni all'*équipe* di redattori che ne terrà opportunamente conto, dandone adeguato riscontro all'estensore. Tale sito *web* è in corso di allestimento e nei prossimi mesi sarà reso disponibile e fruibile, caricando e allegando *schemata*, *vota*, ecc., raccogliendo *dossiers*, documentazione e interventi. Esso sarà creato e gestito secondo la *policy* dell'Università degli Studi di Bologna per comodità, ma anche, sia consentito, per una simmetria emblematica non priva di magnetismo evocativo (oltre che, forse, beneaugurante) con il luogo (allora fisico ora, semmai, 'immateriale') in cui germogliò la stagione di fulgore della canonistica medievale.

Attraverso lo svilupparsi di un dialogo aperto e di uno scambio di idee quanto più vasto possibile tra studiosi, mediante la ricognizione e l'esame dei rilievi, delle osservazioni accampate ovvero delle repliche, e quindi la riformulazione, perfezionamento e rifinitura del testo alla luce di quanto risulterà da questa collaborazione collettiva e coesa, il *votum de lege ferenda* potrà progressivamente formarsi e sedimentarsi: configurandosi ulteriormente, per il cristiano o comunque per il cattolico, come un'epifania assai significativa di quella *cooperatio ad aedificationem corporis Christi* cui tutti i fedeli sono chiamati, i canonisti - e i teologi - *secundum proprium munus*.

La *lacuna legis* dovrà poi essere colmata dal legislatore supremo, il quale provvederà a far redigere il testo latino: avvalendosi anche qui della consulenza, oltre che dei latinisti, dei canonisti, i quali, pur avendo probabilmente lavorato, almeno nelle tappe iniziali, mediante le diverse



lingue nazionali, non possono ovviamente non interloquire sulla redazione tecnica delle norme nel latino giuridico.

È tuttavia molto importante che una normativa sia emanata perché se si dovessero approvare soluzioni estemporanee o comunque *ad hoc* sotto la pressione di eventi subitanei o drammatici, esse certamente creerebbero tensioni, se non minacce per l'*unitas Ecclesiae*<sup>29</sup>, ma anche solo per la serenità del popolo di Dio. Il fatto, poi, che la legge cui l'equilibrato discernimento del sommo pastore infine addivenga si possa essere giovata della riflessione non improvvisata, per contro meticolosamente calibrata attraverso il concorso della canonistica mondiale, certo contribuirà, oltre che a suffragare la correttezza di una risposta giuridica ben maturata, a quell'ampia e sentita recezione cui ogni norma canonica dovrebbe ambire<sup>30</sup>.

Va rilevato infine, quasi a chiusura del cerchio, che al di là dell'accoglimento dell'iniziativa da parte di chi nella Chiesa detiene l'autorità, e quindi anche nell'evenienza che il progetto, pur faticosamente ed entusiasticamente costruito, dovesse giacere derelitto - più che 'sulla carta' - 'in un cassetto' del *web*, senza ricevere alcuna attuazione, credo che un qualche risultato potrebbe reputarsi comunque conquistato. Nel senso di principiare a schizzare la fisionomia di un cammino che possa essere in futuro percorso (e in seguito sempre meglio segnato): se non proprio nella redazione delle leggi della Chiesa, per mantenere vivace e propositivo il confronto all'interno della canonistica, solleticata a riscoprire orgogliosamente il nerbo della sua funzione<sup>31</sup>. Si staglierebbe un'indicazione, quindi, *funditus* metodologica: sommessamente e con tutti i *distinguo* del caso. Come - e lo si dice solo a titolo di suggestione, senza alcuna ingenua, prima ancora che assurda, presunzione - fu una rivoluzione metodologica quella di Graziano nella Bologna del XII secolo,

---

<sup>29</sup> Cfr. **J.H. PROVOST**, «*De sede apostolica impedita*» *due to incapacity*, in *Cristianesimo nella storia. Studi in onore di Giuseppe Alberigo*, a cura di A. MELLONI, D. MENOZZI, G. RUGGIERI, M. TOSCHI, il Mulino, Bologna, 1996, p. 102.

<sup>30</sup> Scrive **E. GALAVOTTI**, *Il papa ex*, cit., p. 333: "Se poi le misure [sul 'dopo-rinuncia': N.d.A.] fossero, dopo l'intervento dei canonisti, discusse e finalmente approvate in concistoro si riuscirebbe a dar loro una forza e legittimità maggiore di quella che avrebbero se prodotte in totale solitudine dal pontefice".

<sup>31</sup> Mi si permetta, ancora, il riferimento a **G. BONI**, *Algunas reflexiones sobre el anhelado y laborioso connubio entre la ciencia canónica y la ciencia teológica*, in *Ius canonicum*, LXI (2021), pp. 9-41 (versione elettronica disponibile in italiano, <https://doi.org/10.15581/016.121.009>: *Qualche riflessione sull'ambito e travagliato connubio tra scienza canonistica e scienza teologica*).



alle origini dell'*Alma Mater*. Infatti, la più preziosa eredità lasciata dal Magister, che lo elevò a pionieristico iniziatore della scienza canonistica, è compendiata proprio nella sua inesausta aspirazione a pervenire alla *Concordia discordantium canonum*: per approntare, a vantaggio della Chiesa che si sporgeva sulla soglia di un'epoca d'insuperato splendore, l'appoggio di un diritto che fosse all'altezza dei tempi sopravvenuti. Nei contenuti il *Decretum* venne ben presto dimenticato e archiviato, anche da un'innovativa 'legiferazione pontificia' rigogliosa e prolifica che proprio il suo anelito propriamente scientifico e il suo insegnamento metodologico avevano reso possibile: saranno questi i germi gravidi di avvenire. Oggi il contesto storico è drasticamente e incommensurabilmente trasmutato, eppur sussiste un'assimilabile emergenza legislativa cui occorre far fronte, rompendo gli indugi e con strumenti acconci: l'ambiente digitale apre possibilità che sarebbe disennato non sfruttare in ogni campo, anche - abbandonando preconcette diffidenze, ed esemplarmente - da parte dei cultori della *scientia canonum*.

#### 4 - L'intervento del legislatore supremo

Esaurito tale laborioso stadio istruttorio - i cui tempi di gestazione non si possono preventivare in anticipo per mancanza di esperimenti pregressi -, alla canonistica spetterebbe unicamente attendere fiduciosa la deliberazione - del tutto esente da lacci che non siano ascrivibili allo *ius divinum* - dell'autorità. Infatti, per varare questa normativa sarebbe formalmente necessaria una legge, in particolare del sommo pontefice (non potendo congetturarsi la convocazione all'uopo di un concilio ecumenico)<sup>32</sup>. Ovviamente, in quanto e per quanto si tratti di diritto puramente umano o ecclesiastico, il sommo pontefice avrebbe facoltà di derogare, dispensare, modificare detta legge, ovvero dettare completamente *ex novo* una diversa disciplina: così come tutti i successivi successori di Pietro, *sede plena*.

Differenti, peraltro, gli 'scenari normativi' che si dischiudono *de iure condendo* per il legislatore supremo.

Al riguardo si potrebbe promuovere una riforma della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, sommando alla disciplina della sede vacante quella della sede impedita e del papa che ha rinunciato. Tuttavia,

---

<sup>32</sup> Cfr. peraltro quanto si afferma nell'introduzione della citata Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* in ordine alla competenza legislativa del romano pontefice.





questa scelta presenterebbe l'inconveniente di ampliare esageratamente una normativa già alquanto cospicua e anche in sé conchiusa, tra l'altro polito risultato di un'incubazione secolare: dunque tale revisione pare sia da accantonare, pure se si dovrà provvedere all'armonizzazione tra le - comunque collegate e interdipendenti - leggi extracodicali concomitanti sulla santa sede.

Invece, proprio attesa la vastità degli argomenti affrontati e una loro certa autonomia, sia pur relativa come appuntato, forse sarebbe meno complicato emanare ulteriori legge speciali, universali e "di livello costituzionale"<sup>33</sup>: delle *Litterae Apostolicae Motu Proprio datae* oppure, ancora meglio, una o due *Constitutiones Apostolicae* concentrate unicamente sulla disciplina della sede apostolica impedita e del papa che ha presentato rinuncia: l'utilizzo di una più 'solenne' Costituzione Apostolica rimarcherebbe, oltre che l'orizzonte di continuità formale con la *Universi Dominici gregis*<sup>34</sup>, la notevole importanza degli argomenti investiti<sup>35</sup>.

Tali leggi, peraltro, almeno *in nuce*, dovrebbero affondare le radici nelle codificazioni.

L'ancoraggio della normativa sulla sede apostolica totalmente impedita sussiste già esplicitato in esse: nei sopra menzionati can. 335 della codificazione per la Chiesa latina e can. 47 di quella per le Chiese orientali, che espressamente includono un rimando, sinora rimasto, al riguardo, inevaso. E invece una legge speciale in merito alla *sedes romana prorsus impedita* pare non affatto superflua e anzi non più posticipabile: l'impedimento, oggi, sembra tutt'altro che irrealizzabile e astruso, ancor più in contingenze di pandemia planetaria nelle quali ci siamo abituati alla concretizzazione, quasi all'irruzione di eventi che parevano fantascientifici, ma anche nella temperie di quell'ininterrotta 'terza guerra mondiale a pezzi' riguardo alla quale spesso ammonisce papa Francesco.

Pure la figura del papa che rinuncia al suo ufficio trova un fondamento nel can. 332 § 2 del *Codex Iuris Canonici*, nonché nel can. 44 § 2 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*: la 'lapidarietà' (e un certo tasso di laconicità) di questo dettato e segnatamente, come si è rilevato in precedenza, i non pronosticabili decorsi sopraggiunti e i futuri sviluppi

---

<sup>33</sup> Cfr. le annotazioni di J. MIÑAMBRES, *Il governo della Chiesa durante la vacanza della Sede Romana e l'elezione del Romano Pontefice*, in *Ius Ecclesiae*, VIII (1996), p. 714.

<sup>34</sup> Ricordo che il can. 359 parla di *lex peculiaris*.

<sup>35</sup> Cfr. alcune riflessioni che ho sviluppato in G. BONI, *La riforma del processo matrimoniale canonico. Osservazioni e questioni aperte*, in *La riforma del processo canonico per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, a cura del GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, Edizioni Glossa, Milano, 2018, specialmente p. 232 ss.



dell'istituto', rendono 'legittimo' e, come già asserito, augurabile che ci si concentri su di esso.

Resta invece fuori dai Codici un'ulteriore fattispecie di cui ci si occuperà nel prosieguo e che qui anticipo: quella del papa che viene colpito da un evento patologico o di altro tipo (un incidente, un trauma ecc.) che ne cagiona l'*inhabilitas* totale, permanente e assolutamente incurabile, ad assolvere al *munus petrinum*: in questo caso di infermità completamente e irreparabilmente inabilitante, come si approfondirà, la situazione potrebbe evolvere e proiettarsi verso la dichiarazione della vacanza della sede apostolica. Dunque, pur essendo astrattamente e preliminarmente riconducibile alla *sedes romana prorsus impedita*, essa finirebbe per scostarsi diametralmente da tale 'categoria' giuridica proprio per la sua connotazione di perpetuità: al contrario della 'normalità' dell'impedimento, contrassegnata dalla temporaneità e dalla reversibilità con il 'reintegro' del titolare nella sede. Le codificazioni sono silenziose su questa ipotesi, evidentemente delicatissima, la quale pure non è stata sottaciuta e obliata dalla dottrina nel corso del tempo ma che ora, come già ho affermato, si impone alla cura solerte del legislatore, vocato dunque a un impegno di più largo respiro: tra l'altro, forse, una normativa così globalmente ricomprensiva dell'intero ventaglio delle fattispecie, pur tra loro divaricate, potrebbe vantaggiosamente rivelarsi meno 'conturbante' e dirompente anche nell'immaginario collettivo.

Occorrerebbe comunque, anche per fornire un solido aggancio alla legislazione speciale di complemento, come è stato autorevolmente e acutamente segnalato<sup>36</sup>, enunciare all'interno dei Codici una causa ulteriore di cessazione dell'ufficio del papa. La *sedes materiae* più confacente, secondo la brillante intuizione di Antonio Viana<sup>37</sup>, si situerebbe alla fine del can. 332 della codificazione del 1987 e del can. 44 di quella del 1990: aggiungendo, ad esempio, un paragrafo 3, immediatamente susseguente a quello dedicato alla rinuncia del sommo pontefice. La modifica codiciale, se non acclusa nella stessa Costituzione Apostolica, potrebbe essere appunto approvata con altra legge pontificia: forse con una Lettera Apostolica *Motu Proprio*, come si è fatto sinora per buona parte degli emendamenti codiciali<sup>38</sup>.

---

<sup>36</sup> Cfr. A. VIANA, *Anexo: tres posibilidades de iure condendo, pro manuscripto*.

<sup>37</sup> Cfr. A. VIANA, *Anexo: tres posibilidades de iure condendo, cit.*

<sup>38</sup> Non sempre: cfr. infatti recentemente FRANCISCUS, *Constitutio Apostolica Pascite gregem Dei qui Liber VI Codicis Iuris Canonici reformatur*, 23 maggio 2021, in *L'Osservatore Romano*, 1° giugno 2021, pp. 2-3.



In essa si codificherebbe concisamente - come doveroso nel linguaggio giuridico - forse la preminente e più incisiva novità normativa fra quelle qui scandagliate: quella secondo la quale laddove la sede romana risultasse completamente impedita per *inhabilitas certa, permanente e irrimediabile* del sommo pontefice, in modo che neppure possa rinunciare volontariamente al suo ufficio, la situazione dichiarata sarà 'equiparata' in diritto alla sede vacante, o, meglio, si producano per il diritto stesso i medesimi effetti della sede vacante, con conseguente svolgimento del conclave per l'elezione di un altro successore di Pietro, secondo il procedimento previsto da legge speciale appositamente promulgata. Pertanto, si travalicherebbe, per così dire, la sede impedita per transitare nella vacanza: anche da ciò la stretta correlazione con la rinuncia, che pure, stante la situazione fattuale del papa, pare del tutto preclusa. Tale sanzione codiciale, frutto del potere legislativo supremo del papa regnante (e non abrogata dai successori), sarebbe formulata in maniera stringata ma assai eloquente e innovativa: convalidando così, comunque, la convenienza se non la vera e propria stringente necessità di una disciplina, a opera dello stesso romano pontefice, sul dettaglio delle procedure da osservarsi in un frangente di tale serietà. Per coerenza, infine, si potrebbe disporre la *subrogatio* anche dei nn. 3 e 77 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, per introdurre aggiuntivamente, oltre alla morte e alla rinuncia, anche l'impedimento totale permanente quale terza causa di cessazione dell'ufficio petrino: tale modifica potrebbe essere contenuta nella legge speciale redigenda.

È pertanto sui possibili contenuti di tale legge speciale o di tali leggi speciali, scorporandoli e disaminandoli nelle loro differenti sfumature, che si volgono le pagine susseguenti, secondo il proponimento in precedenza palesato.

## 5 - La sede apostolica totalmente impedita. Impedimento temporaneo

### 5.1 - Cause fisiche di ordine esterno<sup>39</sup>

Sorvoliamo ora sull'eventuale premessa introduttiva, teologica o parenetica della legge, per esordire subito nella regolazione della sede apostolica totalmente impedita.

---

<sup>39</sup> Alcuni distinguono motivi fisici di natura estrinseca e motivi fisici di natura intrinseca.



In analogia alla normativa codiciale concernente la sede diocesana impedita sarebbero anzitutto previste, in forma indicativa e non tassativa<sup>40</sup>, le circostanze che possono dar luogo alla temporanea impossibilità del papa di comunicare “ne per litteras” (can. 412<sup>41</sup>) coi fedeli, in specie *cum universae Ecclesiae christifidelibus*, ovvero la temporanea impossibilità per il medesimo di adempiere il suo ruolo di capo del collegio dei vescovi, vicario di Cristo e pastore qui in terra della Chiesa universale (can. 331), non potendo appunto trasmettere in alcun modo la propria volontà di titolare dell’ufficio di romano pontefice: prigionia, confino, esilio (*captivitas, relegatio, exilium*: can. 412). Eventualmente si potrebbero aggiungere altre ipotesi non trascurabili, tipo guerra<sup>42</sup>, epidemia, ecc.: tutte contrassegnate dalla presumibile temporaneità dell’impedimento. Oppure ancora potrebbe essere inserita la clausola generale o solo di chiusura ‘*quacumque de causa*’, usata nel *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*<sup>43</sup>.

Sempre a cagione di queste circostanze il papa non può neppure esprimere e comunicare in modo attuale la propria rinuncia, la quale deve essere fatta liberamente e debitamente, *rite*, manifestata (can. 332 § 2).

---

<sup>40</sup> Invero sul punto la dottrina, come noto, è divisa: la tesi però che pare più fondata è quella secondo la quale l’elenco è indicativo e non tassativo; perciò non si esclude si possano dare altre situazioni che producano lo stesso effetto dell’impossibilità del vescovo di esercitare il *munus pastorale*.

<sup>41</sup> Cfr. can. 233 del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.

Sintetizza A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., pp. 31-32: «si parla di “litteras”, cioè di un documento scritto e quindi firmato, non di una comunicazione solamente orale, per esempio tramite un portavoce, e nemmeno una comunicazione telefonica, telegrafica o anche, data l’odierna tecnologia, una comunicazione telematica. Il Codice attuale, infatti, stabilisce implicitamente che la comunicazione fatta mediante telegrafo o telefono non abbia rilevanza canonica: si ritiene quindi che solo un documento scritto e firmato possa dare la necessaria garanzia della trasmissione della libera volontà del Vescovo e al contempo assicurare l’autenticità della sua identità. /La *ratio* della norma si trova nel fatto che se il Vescovo potesse comunicare per iscritto, potrebbe almeno delegare le potestà impedita e trasmettere le istruzioni indispensabili. Trattandosi infatti di una delega *ab homine*, la persona delegata, se richiesta, ha l’obbligo di fornire la prova della delega, il che avviene mediante esibizione di un documento scritto».

<sup>42</sup> Nel Novecento non sono stati rari i casi di vescovi diocesani che hanno dovuto affrontare condizioni di prigionia, confino o esilio a causa della fede. Ma anche oggi in non pochi luoghi la libertà religiosa e la *libertas Ecclesiae* sono fortemente minacciate e compresse, e la Chiesa affronta difficoltà e persecuzioni, dovendo comunque assicurare la continuazione della sua missione salvifica. Si pensi alla fuga di un vescovo a causa di un conflitto militare e al sopravvenuto impedimento di rientrare nelle proprie mansioni.

<sup>43</sup> Cfr. can. 132, § 1, del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*.



Andrebbero individuate in maniera almeno essenziale delle procedure di accertamento e comprobazione delle circostanze suddette (competenze soggettive e modalità oggettive) con l'indicazione del soggetto cui compete dichiarare la sede apostolica impedita. Si potrebbe deputare al ruolo attivatore principale il decano del collegio cardinalizio<sup>44</sup> - in virtù della sua nomina, della sua posizione e dei suoi compiti in rapporto al collegio medesimo<sup>45</sup> -, il quale, eventualmente in seguito al trascorrere di un certo lasso temporale, da fissarsi, senza che giunga alcuna comunicazione da parte del romano pontefice, convoca il collegio cardinalizio perché si riunisca entro un certo, congruo, tempo a Roma o nel luogo che verrà stabilito a seconda delle circostanze<sup>46</sup>. Si può richiedere che il collegio sia validamente costituito con i soli cardinali presenti, ovvero con un certo *quorum*, ad esempio la maggioranza assoluta dei membri: anche se esigere un *quorum* costitutivo, peraltro non contemplato nella Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, potrebbe rappresentare un intralcio non da poco. Il diritto-dovere dei cardinali di essere presenti per deliberare, *ad instar* di quanto prescrive l'art. 38 della stessa Costituzione Apostolica<sup>47</sup>, e gli impedimenti sarebbero regolati secondo quanto dispone sempre l'*Universi Dominici gregis*: a essa si potrebbe rinviare in caso si reputasse di non riprodurre le disposizioni (con qualche ritocco)<sup>48</sup>. Alla luce delle indagini effettuate, adeguatamente

---

<sup>44</sup> O il camerlengo.

<sup>45</sup> Come noto, il decano è, *sede plena*, *primus inter pares* nel collegio cardinalizio e, *sede vacante*, a lui spetta convocare e presiedere le congregazioni generali dei cardinali nonché, se non ancora ottantenne, l'assemblea dei cardinali elettori.

<sup>46</sup> Attesa la singolarità (e problematicità) dell'ipotesi della *sedes romana prorsus impedita* riterrei opportuno includere una formulazione di questo tipo (echeggiante passate preoccupazioni in caso di sede apostolica vacante), che non vincola rigorosamente l'assunzione della decisione a un dato luogo o territorio (come lo Stato della Città del Vaticano).

<sup>47</sup> Secondo il n. 38 della citata Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, "Tutti i Cardinali elettori, convocati dal Decano, o da altro Cardinale a suo nome, per l'elezione del nuovo Pontefice, sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, ad ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi al luogo designato allo scopo, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal Collegio dei Cardinali".

<sup>48</sup> Ad esempio: tutti i cardinali, convocati dal decano o da altro cardinale a suo nome sono tenuti, in virtù di santa obbedienza, a ottemperare all'annuncio di convocazione e a recarsi nel luogo designato, a meno che siano trattenuti da infermità o da altro grave impedimento, che però dovrà essere riconosciuto dal collegio dei cardinali. Se i cardinali arrivassero *re integra*, cioè prima che si sia provveduto a dichiarare la sede romana totalmente impedita, essi saranno ammessi ai lavori dell'assemblea, al punto in cui questi



documentate, al collegio cardinalizio compete emettere la dichiarazione della sede apostolica impedita a maggioranza assoluta (dei presenti).

Una previsione disporrebbe circa la necessaria (ovvero, stanti le circostanze, solo opportuna, secondo la decisione del collegio cardinalizio, a maggioranza assoluta dei membri o dei presenti a Roma o altrove, nel luogo ove il collegio stesso è adunato - il diritto-dovere dei cardinali di essere presenti per deliberare e gli impedimenti sono regolati, va ribadito, secondo quanto dispone la Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* -), comunicazione e notificazione della situazione di sede apostolica totalmente impedita all'esterno, in particolare al popolo di Dio: ma anche al corpo diplomatico accreditato presso la santa sede e ai capi supremi delle rispettive nazioni; informazioni dovranno essere assicurate anche sull'evolvere della situazione

Andrebbe differenziato il regime per il governo *ad interim* della Chiesa universale ovvero per il governo *ad interim* della diocesi di Roma<sup>49</sup>, e anche per il reggimento dello Stato della Città del Vaticano. Riguardo alla diocesi romana si potrebbe rimandare alla normativa già sussistente, ovvero si potrebbe ridisegnarla, articolando quindi una distinta disciplina almeno per alcuni dei punti di seguito elencati. La prima opzione pare preferibile e su questa si prosegue. Forse anche per lo Stato vaticano, di consueto agente tramite organi vicari, non sarebbero indispensabili se non esigue norme organizzative<sup>50</sup> (eventualmente potrebbe essere valorizzata, in questa situazione, la figura del Presidente del Governatorato).

---

si trovano. Se, per caso, qualche cardinale rifiutasse di ottemperare all'annuncio di convocazione o in seguito, dopo che il collegio dei cardinali si è riunito, si rifiutasse di partecipare ai lavori dell'assemblea senza manifesta ragione di malattia riconosciuta con giuramento dai medici e comprovata dalla maggior parte dei cardinali presenti, gli altri procederanno liberamente senza attenderlo, né riammetterlo nuovamente. Se, invece, un qualche cardinale è costretto a lasciare il luogo designato per sopraggiunta infermità, si può procedere alla votazione anche senza chiedere il suo voto; ma se egli vuole rientrare nella sede designata, dopo la guarigione o anche prima, deve esservi riammesso. Inoltre, se qualche cardinale lascia il luogo designato per qualche ragione grave, riconosciuta dalla maggioranza dei cardinali presenti, può riprendere parte ai lavori dell'assemblea.

<sup>49</sup> Interessante, per alcune analogie che si rilevano, la disciplina che il *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* riserva alla sede patriarcale impedita. Tra l'altro il patriarca non è tenuto a rinunciare al compimento del settantacinquesimo anno di età e quindi il suo ufficio è, almeno in linea generale, più esposto alla possibilità dell'impedimento per *inhabilitas* causato da patologie degenerative collegate all'avanzamento dell'età.

<sup>50</sup> Ricordo che la *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano* del 26 novembre 2000, promulgata da **GIOVANNI PAOLO II**, in *Acta Apostolicae Sedis, Supplemento*, LXXI (2000), p. 75, dispone all'art. 1: "1. Il Sommo Pontefice, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. /2. Durante il



Occorre poi stabilire a chi spetta il governo della Chiesa universale fin tanto che duri l'impedimento temporaneo. In questa prospettiva:

a) si potrebbe ipotizzare una direzione collegiale affidata al collegio cardinalizio<sup>51</sup>: deporrebbe in tal senso il raffronto e quindi l'analogia con il periodo della sede apostolica vacante; sussistono altresì ragioni pratiche, essendo difficilmente realizzabile che possa adempiere tale ruolo l'intero collegio episcopale ovvero il sinodo dei vescovi in qualsivoglia composizione. E tuttavia il coinvolgimento dell'intero collegio dei cardinali per il governo 'ordinario' potrebbe apparire sproporzionato, nonché eseguibile con difficoltà.

b) oppure si potrebbero indicare alcuni soggetti che subentreranno di diritto, in quanto titolari di un certo ufficio o dignità, nel governo interinale l'uno in subordine all'altro in caso di mancanza o impedimento del precedente (can. 413)<sup>52</sup>: il cardinale camerlengo<sup>53</sup>, il cardinale decano, un 'collegio ristretto' in vario modo designato (ad esempio, eletto dal collegio cardinalizio), ecc.

*Per l'ipotesi sub b):* potrebbe contemplarsi altresì la predisposizione da parte del romano pontefice (naturalmente per lui non obbligatoria) di un *elenchus* che fissi l'ordine delle persone che (singolarmente ma anche collegialmente) provvederanno al governo della Chiesa universale in caso

---

periodo di Sede vacante, gli stessi poteri appartengono al Collegio dei Cardinali, il quale tuttavia potrà emanare disposizioni legislative solo in caso di urgenza e con efficacia limitata alla durata della vacanza, salvo che esse siano confermate dal Sommo Pontefice successivamente eletto a norma della legge canonica".

<sup>51</sup> Si sofferma sulla questione se il collegio dei cardinali durante la vacanza della sede apostolica abbia o no potestà di governo **M.F. POMPEDDA**, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 308 ss.

<sup>52</sup> Cfr. **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 373: "Apparentemente, la risorsa ultima che si può seguire è la nomina di una persona che assuma provvisoriamente la direzione della Chiesa universale, ma senza la capacità di adottare decisioni di governo che riguardino ciò che solo il Papa può decidere, e perciò, con l'unica possibilità di un governo strettamente conservatore rispetto allo stato delle cose. Il problema è che questa situazione non si potrebbe prolungare indefinitamente, a causa dei danni che implicherebbe per la Chiesa universale la mancanza del Papa, forse durante anni. Pensare, d'altra parte, ad una direzione collegiale della Chiesa, affidata al Collegio episcopale o al Collegio cardinalizio, non risolverebbe neanche il problema della mancanza indefinita di chi si occupi del governo della Chiesa universale in materie che solo il Papa può risolvere, e potrebbe, inoltre, far sorgere problemi di legittimità".

<sup>53</sup> Sull'ufficio del camerlengo come "ufficio unipersonale di vertice che si colloca al livello più alto del governo ecclesiastico" durante la vacanza, nella quale tuttavia la normativa pontificia stabilisce esplicitamente "uno stile collegiale di governo" cfr., per tutti, **J. MIÑAMBRES**, *Il governo della Chiesa durante la vacanza*, cit., p. 718 ss.



di impedimento della sede apostolica. Al fine di stilare tale lista, si potrebbero definire (ovviamente sempre in maniera non vincolante per il successore di Pietro) i tempi di redazione e di eventuale e periodico rinnovo, le modalità formali di stesura e quelle di conservazione del documento, quanto ai profili soggettivi (chi ne avrà notizia e provvederà alla conservazione) e oggettivi (luogo di custodia e misure cautelari e garantistiche di protezione e salvaguardia della riservatezza)<sup>54</sup>. Sempre seguendo in qualche modo la falsariga di quanto prescrive il can. 413 per la sede episcopale, si potrebbe stabilire che, in caso non si possa sopperire per qualsivoglia motivo attraverso le modalità appena stabilite, un organo, in particolare ancora il collegio cardinalizio, elegga, a maggioranza assoluta o qualificata (dei membri oppure) dei presenti a Roma o altrove, nel luogo ove il collegio stesso è adunato (stante, ancora una volta, il diritto-dovere dei cardinali di essere presenti per deliberare e gli impedimenti sono regolati secondo quanto dispone la Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*), chi governerà transitoriamente la Chiesa. Eventualmente andrebbero fissate (in maniera tassativa o anche solo a titolo indicativo) alcune (minimali) qualità del soggetto o dei soggetti sui quali potrebbe ricadere la scelta (sesso maschile, dignità cardinalizia, grado del sacramento dell'ordine, ecc., tenendo peraltro conto delle non irriflesse ripercussioni di carattere anzitutto ecclesiologico).

Va sottolineato prodromicamente che in situazione di sede apostolica totalmente impedita, il regime non è quello della *sedes vacans*: la *potestas primatialis* rimane integra, ma non può essere esercitata dal suo titolare a causa dell'impedimento<sup>55</sup>. Ciò implica che non 'decadono' i capi

---

<sup>54</sup> Il vescovo, per il can. 413, § 1, deve compilare quanto prima, dopo avere preso possesso della diocesi l'elenco che deve essere comunicato al metropolita e rinnovato ogni tre anni e conservato sotto segreto dal cancelliere. È fuori dubbio, del resto, che il vescovo possa in ogni momento introdurre i cambiamenti che gli paiono opportuni. Il Codice non specifica neppure il numero delle persone che devono essere menzionate nell'elenco. L'ordine suggerito dal canone offre al vescovo un possibile criterio, ma egli è pienamente libero nella scelta (quello da lui stabilito, poi, è di prelazione tassativa); non vengono neppure identificate le qualità che le persone indicate debbono possedere, oltre a quella di essere *sacerdotes*. Ci si rimette dunque alla prudenza del vescovo: a maggior ragione tali libertà spettano al papa, che ha discrezionalità piena e assoluta.

<sup>55</sup> A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., p. 267, distingue: «Più complesso sarebbe il caso dell'impedimento giuridico della Sede Romana a motivo della proibizione dell'esercizio del *munus primatialis* in conseguenza della scomunica *latae sententiae*, che si avrebbe qualora, in linea con quanto sostenuto da Suarez e dal Card. Caetano e riproposto in modo somigliante dal Card. Journet, fosse necessaria una sentenza almeno dichiarativa, che attestasse l'esistenza del delitto di eresia notoria compiuto dal Romano Pontefice e ne dichiarasse la decadenza dall'ufficio: in questo caso [...] dopo la notoria manifestazione





e i membri dei vari dicasteri e uffici della curia romana, le cui facoltà ordinarie non cessano, così come i delegati per settori o mansioni specifiche.

Potrebbero essere determinati ed enumerati, quanto meno concisamente e indicativamente, gli obblighi e i poteri - nonché i confini dei medesimi - esercitabili da parte del collegio cardinalizio ovvero di colui o coloro che sono chiamati provvisoriamente al governo e alla cura pastorale della Chiesa universale, con enucleazione, anche qui quanto meno illustrativa, delle principali attribuzioni e incombenze<sup>56</sup>.

Certamente un paradigma per questa disciplina, sempre *servatis de iure servandis*, sarà costituito dalle previsioni della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, specie con riferimento alle competenze assegnate al collegio cardinalizio relative al disbrigo degli affari ordinari o di quelli indilazionabili (n. 2)<sup>57</sup>: ma in misura limitata, anche perché la sede impedita si può estendere assai più a lungo della durata, auspicabilmente e verosimilmente quanto più breve possibile<sup>58</sup>, del conclave e quindi della sede vacante.

---

dell'eresia nel tempo che precederebbe la dichiarazione di decadenza dall'ufficio si dovrebbe considerare la Sede Romana come *prorsus impedita*. /In tal caso, infatti, in conseguenza della pena della scomunica la *potestas primatialis* del Romano Pontefice non rimarrebbe "integra" e la potestà vicaria della Curia Romana dovrebbe, in principio, seguire la sorte di quella propria. /Anche questa considerazione conferma l'opportunità di un disposto normativo per l'eventualità in cui il Romano Pontefice incorresse in eresia evidente e notoria». Come si dirà in seguito, non reputo opportuno regolare la sede apostolica impedita per causa giuridica.

<sup>56</sup> *Ad instar* di quanto il diritto canonico prevede per l'amministratore diocesano. Ovviamente qui, trattandosi della 'sostituzione' del romano pontefice, occorrerà modellare la disciplina all'assoluta specificità dell'ufficio.

<sup>57</sup> Cfr. **M.F. POMPEDDA**, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 309: "Questa norma conferma innanzitutto [...] che il diritto affida al Collegio dei cardinali il governo della Chiesa con i seguenti limiti: /- nella sola Sede Vacante; /- per gli affari soltanto ordinari e indilazionabili: questi due termini non escludono le questioni più gravi, per le quali si richiede al n. 8 la decisione della Congregazione generale [...]; /- esclusione assoluta degli atti esclusivi del Romano Pontefice o di quanto tocchi le norme sulla elezione".

<sup>58</sup> Proprio la ricerca di pervenire a un'elezione quanto più rapida possibile del vescovo di Roma ha contrassegnato inconfutabilmente e decisamente guidato lo sforzo del diritto canonico nel corso dei secoli per elaborare una disciplina sempre più raffinata. Sulle numerosissime e pregnanti ragioni che hanno condotto la Chiesa, nei secoli, a perfezionare una normativa che accelerasse l'elezione del romano pontefice non è possibile soffermarsi in questa sede. V'è peraltro, attualmente, chi auspicherebbe una riforma, come **A. RICCARDI**, *La Chiesa brucia*, cit., pp. 192-193: «Nella celebrazione del conclave com'è oggi strutturato, ci vorrebbero però più tempo e distacco dalla pressione



Proprio per questo, durante la sede apostolica impedita lo spettro delle azioni permesse dovrebbe essere maggiore. Ovviamente qui - e con consistenza assai più pregnante rispetto a quanto afferisce alla figura del vescovo diocesano -, attesa la non fungibilità dell'esercizio esclusivo da parte del papa di molti atti o funzioni, appunto di carattere personalissimo, quanto alla Chiesa universale, oppure anche indissolubilmente unite, almeno nel loro 'contenuto essenziale'<sup>59</sup>, alla sua

---

mediatica, e non solo la tenuta delle consuete congregazioni generali prima del conclave, con poco tempo a disposizione. L'idea ripetuta che i cardinali debbano procedere con rapidità all'elezione perché sarebbe uno scandalo mostrare la Chiesa divisa, avanzata dallo stesso decano Ratzinger, in una congregazione generale nel 2005, non regge più. Oggi le polemiche tra alcuni cardinali e di taluni di essi contro il papa sono sui media. /Il mondo è cambiato e il collegio s'è allargato: molti cardinali non si conoscono tra loro e non hanno abitudine a frequentarsi, provenendo da regioni diverse o essendo gli unici del loro paese. C'è bisogno di una maturazione spirituale e personale nelle convinzioni e nelle scelte dei porporati riuniti in conclave, oltre che di mutua conoscenza, e di un fraterno dibattito sui problemi nella riservatezza dell'assise cardinalizia. Non sarebbe forse opportuno allungare i tempi di "clausura" per un reale confronto e una migliore conoscenza, in un clima di spiritualità, di disamina dei problemi e di distacco dalle pressioni mediatiche e dalla fretta del mondo esterno? Prendere più tempo per eleggere il papa non sarebbe un segno di divisione della Chiesa, bensì la manifestazione della serietà e della ponderazione dei cardinali». Propone di "agire su alcune leve" per una riforma del conclave anche **A. MELLONI**, *La riforma del conclave*, in *Il Mulino*, LXX (2021), pp. 172-180.

<sup>59</sup> Cfr. **F. PUIG**, *La rinuncia di Benedetto XVI all'ufficio primaziale come atto giuridico*, in *Ius Ecclesiae*, XXV (2013), p. 804: «mentre in tutti gli altri uffici le funzioni sono eventualmente trasferibili attraverso un atto di autorità a un altro ufficio o - per via di delega - a un altro soggetto, nel caso delle funzioni primaziali tali funzioni nel loro contenuto essenziale solo possono essere esercitate dal titolare, perché la condizione di unitarietà della persona funge da condizione di possibilità dell'esercizio delle funzioni stesse. Abbiamo detto "contenuto essenziale", senza entrare in ulteriori valutazioni sulla distinzione fra funzioni a seconda della loro radicazione nel diritto divino o nei diversi gradi di concretizzazione storica nonché le ipotesi di trasferibilità dell'esercizio della funzione, ferma restando la titolarità pontificia. Sta di fatto però che un nucleo essenziale di funzioni è assolutamente intrasferibile e presuppone atti personalissimi, proprio quelle funzioni che ineriscono in modo speciale all'unica persona fisica che in ogni momento storico è titolare dell'ufficio. /In forza dei successivi approfondimenti sulla natura del primato operati dalla tradizione cattolica, anche giuridico-canonica, questo contributo personalissimo è stato sottratto dal vaglio di ogni altra istanza che non sia il titolare attuale dell'ufficio. L'elemento di *rappresentazione* concesso a Pietro, istituito sulla successione nella sede di Roma, è stato infatti oggetto di attenzione per proteggerne operativamente - nella misura in cui le circostanze storiche lo hanno consentito - il nucleo essenziale personalissimo. Questo nucleo implica necessariamente la libertà personale del Romano Pontefice, nel senso che possa svolgere le funzioni sempre più consapevolmente in favore del bene pubblico della Chiesa, del bene comune di tutti i fedeli».



persona fisica (si pensi al carisma dell'infalibilità *ex cathedra in rebus fidei et morum* di cui al can. 749, § 1, alle decisioni finali delle cause di canonizzazione, allo scioglimento dei matrimoni<sup>60</sup>...), e attesa altresì la sinora non contemplata, in situazione di *sedes plena*, delega per altre (come la dispensa dagli oneri legati alla sacra ordinazione dei sacerdoti, ovvero la nomina dei vescovi nella Chiesa latina, o la conferma della loro elezione nelle Chiese orientali *sui iuris*), occorre estrema cautela.

Si potrebbero stabilire alcune preclusioni per quelle attribuzioni che sono strettamente e inscindibilmente connesse con la persona del papa appieno regnante: dunque chi lo supplisce è del tutto incompetente, essendo impossibile altresì ogni delega. Tuttavia, per quelle materie che, *sedes vacante*, non possono essere trattate<sup>61</sup>, per le decisioni di maggiore importanza<sup>62</sup>, 'più gravi', 'controverse' e 'straordinarie', e per quegli atti

---

<sup>60</sup> Precisa **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 373: alcune delle funzioni del successore di Pietro "sono chiaramente carismatiche, come l'esercizio del dono dell'infalibilità, così che non possono essere adempiute da un vicario o non possono neppure essere delegate; mentre altre, secondo la teologia dogmatica, sono così vicine al carisma dell'infalibilità che neppure possono essere adempiute da altra persona che non sia il Pontefice Romano; è il caso della dichiarazione formale di canonizzazione di un fedele, che, come *fatto dogmatico*, richiede un procedimento previo che prepara la decisione finale che può corrispondere solo al Papa. Lo stesso si può dire rispetto a non pochi aspetti del governo universale nei quali si richiede un intervento personale del Pontefice".

<sup>61</sup> Cfr. il n. 25 della citata Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*: 'Non cessano, invece, con la morte del Pontefice, le facoltà ordinarie proprie di ciascun Dicastero; stabilisco, tuttavia, che i Dicasteri ne facciano uso soltanto per i provvedimenti di grazia di minore importanza, mentre le questioni più gravi o controverse, se possono essere differite, dovranno essere esclusivamente riservate al futuro Pontefice; che se non ammettono dilazione (come, tra l'altro, i casi *in articulo mortis* per le dispense che il Sommo Pontefice suole concedere), potranno essere affidate dal Collegio Cardinalizio al Cardinale che era Prefetto fino alla morte del Pontefice, o all'Arcivescovo fino ad allora Presidente, e agli altri Cardinali dello stesso Dicastero, al cui esame il Sommo Pontefice defunto le avrebbe probabilmente affidate. Essi potranno, in tali circostanze, decidere *per modum provisionis*, fino a quando sarà eletto il Pontefice, ciò che giudicheranno maggiormente adatto e conveniente alla custodia e alla difesa dei diritti e delle tradizioni ecclesiastiche'.

<sup>62</sup> Si ricorda l'art. 18 della Costituzione Apostolica di **GIOVANNI PAOLO II** *Pastor bonus*, 28 giugno 1988, in *Acta Apostolicae Sedis*, LXXX (1988), pp. 841-930, secondo cui devono essere sottoposte all'approvazione del sommo pontefice le decisioni di maggiore importanza, a eccezione di quelle per le quali sono state attribuite ai capi dei dicasteri speciali facoltà, e ad eccezione delle sentenze del Tribunale della Rota romana e del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, pronunciate entro i limiti della rispettiva competenza; i dicasteri non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare alle prescrizioni del diritto universale vigente, se non in singoli casi e



che non possono essere compiuti se non, ad esempio, *facto verbo cum SS.mo*, o *ex audientia SS.mi*, o *vigore specialium et extraordinarium facultatum*, si potrebbero prevedere alcune distinzioni, operanti nel caso la sede totalmente impedita si prolunghi per un certo arco di tempo: oltre un anno, ad esempio, o sei mesi. Andrebbero selezionate e discriminate cioè alcune decisioni che, trascorso un certo spazio temporale assai più esteso della presumibile durata della vacanza, andrebbero assunte per il bene della Chiesa: ad esempio, si potrebbe provvedere alla dispensa dagli oneri legati alla sacra ordinazione dei sacerdoti, la cui mancata concessione può essere oltremodo gravosa, ovvero alla provvisione di uffici episcopali che non possono rimanere a lungo senza titolare, se non a costo di danni consistenti, anzitutto a carico dei fedeli. Si tratterebbe, del resto, di dare ulteriore “prova di quella elasticità pastorale, caratteristica dell’ordinamento canonico”<sup>63</sup>.

Qualcuno ha fatto notare che il n. 1 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, diversamente dal diritto anteriore, ha suggellato un doppio significativo *addendum*: nello specificare che il collegio dei cardinali, *sede vacante*, non ha potestà o giurisdizione sulle questioni spettanti al pontefice “*dum vivebat*”, si aggiunge “*vel muneribus officii sui fungebatur*”, e, nel dichiarare invalido e nullo qualsiasi atto di potestà o giurisdizione che il collegio giudicasse di esercitare se non nei limiti espressamente consentiti dalla Costituzione stessa, si specifica che si tratta di “*quidquid potestatis aut iurisdictionis ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes*” e si aggiunge “*vel ad perfunctionem officii ipsius*”. Secondo Pompedda e altri Autori, sarebbe conforme alla *mens legislatoris* interpretare gli incisi come “una sottesa ammissione che la Sede possa trovarsi piena ma impedita”: deducendone “un chiaro - anche se non espresso - principio che in tal caso [di sede impedita: N.d.A.] il Collegio dei Cardinali delibera esclusivamente nei limiti posti da UDG [*Universi Dominici gregis*: N.d.A.]”<sup>64</sup>. Tuttavia, se questa è una congrua ermeneutica

---

con specifica approvazione del sommo pontefice; è norma inderogabile di non far nulla di importante e straordinario, che non sia stato prima comunicato dai capi dei dicasteri al sommo pontefice.

<sup>63</sup> M.F. POMPEDDA, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 325, che svolge al riguardo utili considerazioni.

<sup>64</sup> M.F. POMPEDDA, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 309. A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., p. 263, afferma: «Abbiamo visto, nello studio della genesi del can. 335 del CIC, che l’espressione “*supremi Pastoris muneris exercitium suspenditur*”, inizialmente aggiunta durante i lavori del *Coetus mixtus* sul can. 33 della *Lex Ecclesiae Fundamental*is, era stata alla fine soppressa “*quia includitur in notione Sedis*”



del diritto vigente, nell'emananda legge, come già emerso, potrebbe e forse dovrebbe essere considerata la radicale diversità della sede apostolica vacante, che, se ben ingranano i rodati meccanismi elettorali, sicuramente avrà una durata quanto mai ridotta, dalla sede romana impedita che potrebbe invece protrarsi nel tempo anche diuturnamente, moltiplicando e accentuando gli inconvenienti per la vita della Chiesa. Inoltre, rispetto alla sede episcopale impedita, si deve pure tenere conto della mancanza, quanto all'ufficio del romano pontefice, di un'autorità superiore che possa intervenire per evitare pesanti nocimenti al bene comune. Proprio per sovvenire a questi problemi si dovrebbe dilatare il plesso delle azioni permesse: anche in omaggio e ottemperanza a un principio di *continuitas regiminis*, che si potrebbe ritenere radicato nel diritto divino e che comunque pare meriti di essere apprezzato e promosso, in prospettiva anzitutto soteriologica.

Onde scongiurare atti esorbitanti, si potrebbe inoltre prevedere espressamente, quale precetto di tutela e garanzia, a monito del collegio cardinalizio ovvero di colui o coloro che sostituiscono temporaneamente il titolare della cattedra di Pietro, l'eventuale 'invalidità e nullità' non 'di qualsiasi atto *potestatis aut iurisdictionis* spettante al romano pontefice mentre è in vita o è nell'esercizio delle funzioni del suo ufficio', secondo quanto recita il n. 1 della *Universi Dominici gregis*<sup>65</sup>, ma di quelli che

---

impeditae". /Ora, quanto stabilito al n. 1 di *Universi Dominici gregis* può essere visto come una diretta conseguenza del principio della sospensione dell'esercizio del *munus supremi Pastoris*, incluso nella nozione di Sede impedita. È quindi certo che quanto ivi stabilito può applicarsi anche alla situazione di Sede Romana impedita»; e più oltre aggiunge: "È comunque indubitabile che la modalità in cui il Collegio dei Cardinali può provvedere al governo della Chiesa universale in Sede Romana *prorsus impedita* comporta sempre la tassativa esclusione della *potestas* del Collegio sulle questioni spettanti al Romano Pontefice se non entro i limiti espressamente consentiti da *Universi Dominici gregis*, sugli affari che - sia per legge sia per prassi - o sono di potestà del solo Romano Pontefice stesso, o riguardano le norme per l'elezione del nuovo Pontefice, sui diritti della Sede Apostolica e della Chiesa Romana e sulla riammissione o riabilitazione dei Cardinali deposti o che abbiano rinunciato" (p. 269). Cfr. per converso J. MIÑAMBRES, *Sede Apostólica vacante e impedida*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., vol. VII, pp. 213-214; E. MOLANO, *Comentario al can. 335*, in *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, obra coordinada y dirigida por Á. MARZOA, J. MIRAS, R. RODRÍGUEZ-OCAÑA, vol. II/1, Tercera edición actualizada, Eunsa, Pamplona, 2002, p. 588.

<sup>65</sup> Tale art. 1 recita: "Sede Apostolica vacante, Cardinalium Collegium nullam potestatem aut iurisdictionem habet in ea quae pertinebant ad Summum Pontificem dum vivebat vel muneribus officii sui fungebatur; ea omnia exclusive uni Pontifici futuro debent reservari. Quapropter invalidum et irritum esse decernimus quidquid potestatis aut iurisdictionis - ad Romanum Pontificem dum vivit pertinentes, vel ad perfunctionem



eccedano le soglie fissate (dunque i poteri conferiti) dalla normativa da emanarsi.

Occorrerebbe poi stabilire che chiunque regge interinalmente la sede apostolica impedita non può modificare le norme legislative che regolano tale gestione, prospettandosi quale fedele custode delle disposizioni pontificie impartite.

Andrebbe delineato, nel caso si opti per un 'supplente' monocratico o collegiale non coincidente con l'intero collegio cardinalizio, il ruolo spettante, in tutte le fasi della sede apostolica impedita, a quest'ultimo: con eventuale ripartizione interna di compiti. Il supplente monocratico o il gruppo di supplenti dovrebbero rendere periodicamente conto del loro operato al collegio cardinalizio, al quale, convocato a scadenze regolari (pure se non troppo ravvicinate), andrebbero sottoposte le questioni più importanti e gravi, ovvero quelle dubbie o controverse. Si potrebbe poi anche definire eventualmente la posizione del neoistituito consiglio di cardinali<sup>66</sup>. Potrebbero essere altresì statuite alcune puntualizzazioni circa il funzionamento degli organismi della curia romana *sede impedita*: segnatamente nelle ricorrenti e (inevitabilmente) quotidiane relazioni con chi o coloro che sostituiscono il romano pontefice, ovvero con il collegio cardinalizio.

Conveniente sarebbe l'estensione analogica, quindi la mutuazione del n. 5 della *Universi Dominici gregis*, con una previsione secondo cui 'qualora sorgessero dubbi circa le prescrizioni contenute in questa legge, o circa il modo di attuarle, ogni potere di emettere un giudizio al riguardo

---

officii ipsius - coetus ipse Cardinalium duxerit exercendum nisi quatenus in hac Nostra Constitutione expresse permittatur".

<sup>66</sup> Originariamente era un *coetus cardinalium* (cfr. il comunicato della segreteria di Stato in *L'osservatore romano*, 14 aprile 2013, p. 1), in seguito divenuto *Consilium* con il Chirografo del settembre 2013 (cfr. **FRANCESCO**, Chirografo *Tra i suggerimenti con il quale viene istituito un Consiglio di cardinali per aiutare il Santo Padre nel governo della Chiesa universale e per studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica "Pastor Bonus" sulla Curia Romana*, 28 settembre 2013, *ivi*, 30 settembre - 1° ottobre 2013, p. 1). Cfr. le considerazioni al riguardo di **P. VALDRINI**, *A proposito del Chirografo di Papa Francesco del 28 settembre 2013 che istituisce il «Consiglio di Cardinali»*, in *Diritto e religioni*, XIII (2018), 2, pp. 15-24, il quale esordisce: «Ne consegue che, alle istituzioni attuali che esercitano l'autorità suprema - il Papa e il Collegio dei Vescovi - e a quelle che vi partecipano in funzione di aiuto al Romano Pontefice - il Sinodo dei Vescovi, il Collegio dei Cardinali e la Curia romana - si aggiunge un nuovo organismo, non inserito ufficialmente nel Codice di diritto canonico, dal titolo non stabile poiché, aprendo implicitamente alla possibilità di cambiarne il nome, Francesco dichiara di istituire "un consiglio di Cardinali"» (p. 16), soffermandosi poi sulle funzioni della nuova "istituzione" dalla "natura complessa" e sulle possibili evoluzioni future.



spetti al collegio dei cardinali, cui pertanto viene attribuita la facoltà di interpretarne i punti dubbi o controversi, stabilendo che quando occorra deliberare su queste e altre simili questioni [...] sia sufficiente che la maggioranza dei cardinali congregati convenga sulla stessa opinione': precisando quale sia la maggioranza richiesta, atteso che la dottrina è divisa sul punto con riferimento alla sede vacante.

Forse meno problematica l'ipotesi di chi supplisce il papa nel suo ufficio di vescovo di Roma o di sovrano dello Stato della Città del Vaticano: il quale ultimo - è già affiorato - s'avvale di un apparato già preordinato che agisce in nome del papa, rendendo probabilmente sufficienti alcuni lievi aggiustamenti operanti in costanza della sede apostolica totalmente impedita; sospendendo, sempre se possibile senza gravi danni, quelle decisioni di estrema rilevanza che prudenzialmente devono essere assunte regnante il romano pontefice.

Quanto alla cura pastorale diocesana, occorre tenere conto, oltre che della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, della Costituzione Apostolica, sempre di Giovanni Paolo II, *Ecclesia in Urbe* del 1° gennaio 1998<sup>67</sup>. Si ricorda che durante la vacanza della sede apostolica il cardinale vicario generale per la diocesi di Roma non cessa dal suo ufficio e neppure il vicegerente<sup>68</sup>; così parimenti il cardinale arciprete della basilica vaticana e vicario generale per lo Stato della Città del Vaticano<sup>69</sup>. Le norme del

---

<sup>67</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, in *Acta Apostolicae Sedis*, XC (1998), pp. 777-193. Successivamente è stato emanato dalla **SEGRETERIA DI STATO** il *Regolamento generale del Vicariato di Roma*, 1° luglio 2000, in *Rivista diocesana di Roma*, VII (2000), pp. 791-862, e lo *Statuto del collegio dei consultori della diocesi di Roma*, 16 maggio 2000, *ivi*, pp. 389-392.

<sup>68</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, cit., n. 14; **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, cit., art. 13 e art. 16. Proprio il vicegerente, che aiuta il cardinale vicario nei suoi compiti, svolge le sue funzioni quando quest'ultimo è assente o impedito, e anche quando l'ufficio di cardinale vicario rimane vacante. L'art. 16 stabilisce inoltre che qualora manchi pure il vicegerente, il vescovo ausiliare ne compirà le funzioni. Sulle ragioni non solo giuridiche ma altresì teologiche di questa disciplina cfr. **M.F. POMPEDDA**, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 321.

<sup>69</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, cit., n. 14. Per quanto riguarda lo Stato della Città del Vaticano durante la vacanza, il potere civile del pontefice riguardante il suo governo spetta al collegio dei cardinali, specificandosi che esso non può emanare decreti se non in caso di urgente necessità e per il solo tempo in cui la sede è vacante: oltre alla già ricordata *Legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano*, cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, 22 febbraio 1996, cit., n. 23 ("Sede Apostolica vacante, universa civilis potestas Summi Pontificis circa regimen Civitatis Vaticanae ad



diritto universale relative alla sede episcopale impedita si applicano in particolare al vicariato in via sussidiaria, in quanto compatibili con la sua indole e funzione<sup>70</sup>. Si potrebbe introdurre una norma che regoli le relazioni tra colui o coloro che sostituiscono il papa durante la sede apostolica impedita con il cardinale vicario per la diocesi di Roma<sup>71</sup> (e anche con il cardinale vicario per il Vaticano).

Va ribadito peraltro, quasi come clausola di chiusura, il principio-guida<sup>72</sup> del *nihil innovetur*<sup>73</sup>, 'classico' per la vacanza delle sedi e trattatissimo dalla canonistica, oltre che con molteplici applicazioni nella storia, anche proprio quanto alla sede romana vacante: nelle codificazioni vigenti, poi, il *nihil innovetur* è richiamato espressamente, quanto alla sede episcopale, solamente in riferimento alla vacanza (can. 428, § 1<sup>74</sup>), nella quale è evidentemente maggiore il pericolo di incaute innovazioni. Invece tale principio è esteso alla condizione di impedimento della sede romana dal dettato letterale stesso del Codice di Diritto Canonico<sup>75</sup>, divergente sul

---

Cardinalium Collegium spectat; quod tamen decreta ferre non poterit, nisi urgente necessitate et pro tempore tantum vacationis Sanctae Sedis, in posterum autem valitura solummodo, si a novo Pontifice erunt confirmata").

<sup>70</sup> Cfr. **GIOVANNI PAOLO II**, Costituzione Apostolica *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, cit., art. 8, secondo cui il vicariato di Roma, organo della santa sede dotato di personalità giuridica e amministrazione propria, svolge la funzione di curia diocesana caratterizzata dalla peculiare natura della diocesi di Roma: pertanto in via sussidiaria si applicano a esso le norme del diritto universale, in quanto compatibili con la sua indole e funzione.

<sup>71</sup> Cfr. l'art. 11 della Costituzione Apostolica di **GIOVANNI PAOLO II** *Ecclesia in Urbe*, 1° gennaio 1998, cit.: "Cardinalis Vicarius stans temporibus atque quotiens ei visum fuerit de opere pastorali ac vita ipsa Dioecesis ad Nos referat. Nominatim ne quidquam grave agat, nisi antea Nobis significaverit".

<sup>72</sup> Per il principio del *nihil innovetur* le facoltà di governo *sede impedita* devono essere esercitate nei limiti di quanto è necessario per fare fronte alle decisioni più urgenti e senza modificare le decisioni dell'ultimo papa: inoltre il principio può essere invocato nel caso in cui sorgessero dubbi in merito all'esercizio concreto di responsabilità di governo.

<sup>73</sup> Cfr., per tutti, **M. MOSCONI**, «*Sede vacante nihil innovetur*»: i limiti all'esercizio dell'autorità nella condizione di vacanza della sede, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, XVII (2004), pp. 146-175.

<sup>74</sup> Anche se è vero che il can. 414, relativo alla sede impedita, stabilisce che chiunque è stato chiamato, a norma del can. 413, ad assumere provvisoriamente la cura pastorale della diocesi soltanto per il tempo in cui la sede è impedita, nell'esercizio di tale cura pastorale è tenuto agli obblighi e gode della potestà che, a norma del diritto, competono all'amministratore diocesano: potendosi intendere la norma come un rinvio implicito al can. 428.

<sup>75</sup> Cfr. il can. 335 del *Codex Iuris Canonici* e il can. 47 del *Codex Canonum Ecclesiarum*





punto da quello del 1917. A tale richiamo potrebbe altresì accludersi il monito, parimenti 'classico' e comunque consueto, che non si arrechi qualsivoglia *praeiudicium*.

Tuttavia, per le considerazioni sopra anticipate, andrebbero introdotti accomodamenti riguardo al *nihil innovetur*, il quale sarebbe inteso in qualche misura in maniera distinta per la sede apostolica totalmente impedita rispetto a quella vacante, destinata a concludersi velocemente: durante la vacanza, tra l'altro, come noto, al collegio cardinalizio non spetta alcuna potestà legislativa - eccettuate alcune 'minori' disposizioni legislative nell'ambito dello Stato vaticano - e la sua prerogativa decisionale "è prevalentemente di natura amministrativa"<sup>76</sup>. La sede apostolica impedita invece, è passibile di durare anche molti mesi se non anni, e, diversamente rispetto alla diocesi, non c'è un'autorità o istanza superiore che possa provvedere.

Inoltre, questa sorta di deroga al *nihil innovetur*, che permetta di governare la Chiesa universale anche a lungo ma in maniera soddisfacentemente efficace (quindi oltre il contemplato - e insufficiente - esercizio del potere da parte degli organi vicari ovvero le deleghe *ad casum*), costituirebbe anche una guarentigia per la libertà del sommo pontefice temporaneamente impedito: egli, infatti, non si sentirebbe pressato e quindi costretto a rinunciare al fine di evitare troppo onerosi pregiudizi alla comunità ecclesiale.

Si stabilirà l'interruzione *ipso iure* del concilio ecumenico (cfr. can. 340) o anche la sospensione *ipso iure* del sinodo dei vescovi (cfr. can. 347, § 2) eventualmente in corso<sup>77</sup>. Si potrebbe introdurre una disposizione sul modello di quanto stabilito dal n. 34 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, con qualche modifica, ad esempio, relativa al tempo di decorrenza delle previsioni, al fine di evitare abusi<sup>78</sup>.

---

*Orientalium*.

<sup>76</sup> M.F. POMPEDDA, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 311.

<sup>77</sup> Cfr., per la diocesi, il can. 468, § 2, con riferimento al sinodo diocesano.

<sup>78</sup> Il n. 34 della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* stabilisce che "Qualora accada che la Sede Apostolica divenga vacante durante la celebrazione di un Concilio Ecumenico o di un Sinodo dei Vescovi, che abbiano luogo sia a Roma sia in altra località del mondo, l'elezione del nuovo Pontefice deve essere fatta unicamente ed esclusivamente dai Cardinali elettori, che sono indicati nel numero precedente, e non dallo stesso Concilio o Sinodo dei Vescovi. Perciò dichiaro nulli ed invalidi gli atti, che in qualunque modo tentassero temerariamente di modificare le norme circa l'elezione o il collegio degli elettori. Anzi, restando a tal riguardo confermati il can. 340 nonché il can. 347 § 2 del Codice di Diritto Canonico ed il can. 53 del Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, lo stesso Concilio o il Sinodo dei Vescovi, a qualunque punto si trovino, devono



Per l'ipotesi sub b) in caso di reggente unico della sede apostolica totalmente impedita sarebbe utile contemplare la sua possibile cessazione per morte, rinuncia - senza accettazione<sup>79</sup> - volontaria (o anche a una certa età; eventualmente si potrebbe altresì conferire l'ufficio *ad tempus*, per poi rinnovarlo, al fine di evitare 'concentrazioni di potere' specialmente quando la sede impedita duri molto a lungo), rimozione e privazione, o per il sopravvenire di un impedimento: fissando una procedura per la constatazione e per la scelta di altro soggetto, tornando quindi all'applicazione della procedura già scandita.

Vanno individuate almeno essenzialmente le procedure di accertamento e comprobazione della fine dell'impedimento totale temporaneo (competenze soggettive e modalità oggettive, altresì con riferimento indicativo alla cessazione delle principali cause di impedimento), e va designato il soggetto cui compete la dichiarazione (con definizione della sua emissione, delle formalità e della pubblicità da assicurare) di restaurazione della sede apostolica *plena*. Anche qui pare preferibile sia il collegio cardinalizio, attivato dal decano del medesimo, ad assumere questa funzione di mero riconoscimento del dato di fatto a presidio di un'incontrovertibile certezza del diritto e senza alcun pregiudizio dei diritti del romano pontefice: cessando comunque *ipso facto* la sede apostolica impedita con il 'ritorno' del sommo pontefice.

Resta sempre ovviamente la possibilità che ogni papa, volta per volta, regolamenti espressamente o si comporti difformemente dal diritto comune, derogando a esso o dispensando.

## 5.2 - Cause di ordine personale: inabilità fisica o psichica provvisoria

---

ritenersi immediatamente *ipso iure* sospesi, appena si abbia notizia della vacanza della Sede Apostolica. Pertanto, devono interrompere, senza frapporre alcun indugio, qualsiasi riunione, congregazione, o sessione, e cessare dal compilare o dal preparare qualsiasi decreto o canone, o di promulgare quelli confermati, sotto pena della loro nullità; né il Concilio o il Sinodo potranno continuare per nessuna ragione, anche se gravissima e degna di speciale menzione, fino a quando il nuovo Pontefice canonicamente eletto non avrà ordinato che essi siano ripresi o continuati". Non si tiene conto delle modifiche intervenute nella concezione e disciplina del Sinodo dei Vescovi, le quali peraltro non sembrano poter incidere sull'opportunità della sua sospensione.

<sup>79</sup> In analogia a quanto si prevede per l'amministratore diocesano: cfr. can. 430, § 2.



L'ipotesi dell'*inhabilitas*<sup>80</sup> - pure accostata alle altre cause per la sede episcopale impedita - dovuta a disturbi fisici ovvero turbe psichiche o psicosi merita una disciplina *ad hoc*. Potrebbe verificarsi l'incapacità fisica di comunicare, nemmeno con cenni, il proprio consenso o diniego a quanto viene sottoposto oralmente o per iscritto, pur restando integre nel soggetto le capacità intellettive e volitive; oppure potrebbe darsi l'incapacità psichica di essere cosciente e di porre un atto umano, cioè un atto che procede dalla volontà deliberata.

La prima fattispecie da regolare è del tutto coerente alla qualificazione della sede impedita quale situazione temporanea, destinata a concludersi.

Si possono focalizzare due diverse situazioni: sede apostolica *prorsus* impedita ma presumibilmente in maniera temporanea, per quanto protratta (i); sede apostolica impedita ma non *prorsus* (ii). In questi casi si prevede l'applicazione della disciplina 'comune' della sede apostolica impedita su cui in precedenza ci si è soffermati, eventualmente con qualche leggero correttivo e adattamento: ad esempio, per sussidiare il papa dimidiato nelle sue capacità, ovvero per agevolare la presentazione della rinuncia.

i) Nel caso di *inhabilitas* totale ma evidentemente provvisoria il riferimento va *de plano* alla normativa già sancita per le altre fattispecie di impedimento.

ii) Quale ipotesi disciplinare eventuale - invero *del tutto* eventuale, potendo i confini essere alquanto nebulosi e dunque insidiosi - si potrebbe prevedere appunto il caso di *inhabilitas* anche permanente ma che non determina una *sedes prorsus impedita* perché il romano pontefice, pur non potendo esercitare appieno le sue funzioni sacramentali e liturgiche, di magistero e di giurisdizione, non è assolutamente incapace di intendere e di volere o totalmente impossibilitato a comunicare<sup>81</sup>. Al proposito si possono stabilire alcune norme per assicurare maggiore continuità ed efficacia al governo della Chiesa universale sulla falsariga di quelle per la sede apostolica impedita: ovviamente sempre non vincolanti per il romano pontefice laddove desideri discostarsene. Occorre peraltro attentamente rifuggire inflessioni secolarizzanti e politicizzanti che assecondino ottiche

---

<sup>80</sup> Come noto, l'*inhabilitas* della persona è il primo requisito per la validità dell'atto giuridico: cfr. can. 124, § 1.

<sup>81</sup> A. VIANA, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 371: L' „impossibilità di comunicazione può essere assoluta o relativa. Per esempio, in uno stato comatoso come conseguenza di un incidente, il malato non può comunicare, mentre altre malattie possono ledere parzialmente o totalmente la parola, ma non altre possibilità di comunicazione”.



quasi 'manageriali' e 'aziendali' da 'multinazionali', le quali compromettono prepotentemente la specificità del ministero petrino.

Tali norme potrebbero tuttavia ipotizzare il possibile 'passaggio' da una grave *inhabilitas* fisica o psichica, peraltro non totalmente incapacitante, alla libera *rinuncia* da parte del sommo pontefice, in presenza dei requisiti di validità di quest'ultima. Proprio l'attuale capacità di intendere e di volere del papa, seppure "con forze non più adatte per esercitare in modo adeguato il ministero petrino" - per echeggiare ancora la *declaratio* di rinuncia di Benedetto XVI - rende ancor più tale disciplina del tutto eventuale, dovendosi rimettere alla sua sovrana determinazione.

In entrambe queste ipotesi deve essere comunque previamente consultata la commissione medica disciplinata nel prosieguo, acquisendosi una perizia, in particolare per determinare l'*inhabilitas* totale temporanea e, in seguito, la cessazione dell'*inhabilitas*: prima delle rispettive dichiarazioni canoniche da adottarsi da parte del collegio cardinalizio. Potrebbe essere - per le ragioni anch'esse in seguito meglio spiegate - il cardinale camerlengo, semmai di concerto con il cardinale decano, ad 'attivare' la commissione medica.

Laddove la situazione di cui al *punto i*) si estenda per un certo numero di mesi o anni (da fissare), anche in considerazione dei danni per la Chiesa cagionati dal protrarsi della situazione, andrebbe introdotta la possibilità di attivare la commissione medica nella prospettiva dell'eventuale dichiarazione di avvio della procedura, che si descriverà nel paragrafo successivo, relativa all'*inhabilitas* totale irreversibile.

In ogni caso la commissione medica 'monitorerà' la situazione, richiedendosi una nuova perizia ogni sei mesi (o ogni tre mesi) per confermare la sussistenza dell'*inhabilitas* totale temporanea, e comunque dare atto del decorso della condizione di incapacità.

Resta sempre la possibilità che il papa regolamenti difformemente dal diritto comune.

## 6 - *Inhabilitas* totale, certa e perpetua

Si tratta del caso del soggetto identificato nella tradizione canonistica come affetto da *dementia*<sup>82</sup> o da *amentia*<sup>83</sup>, convergendosi nella *vexata quaestio* del cosiddetto *papa idioticus*.

---

<sup>82</sup> Nel diritto canonico già del medioevo si disciplinava l'ipotesi dell'*episcopus demens*: "Si Episcopus demens fuerit, et quid velit aut nolit exprimere nesciat vel non possit" (BONIFACIO VIII, *Pastoralis officii debitum*, Liber VI, lib. 3, tit. 5, cap. un.). Da notare che



In questa sezione della legge speciale si dipanerebbe la causa di cessazione dall'ufficio di romano pontefice codificata con una dizione succinta nel paragrafo addizionato al can. 332 del *Codex Iuris Canonici*, come anteriormente illustrato. Premetto all'esposizione il doveroso riconoscimento che quanto segue è largamente tributario della ricostruzione concepita, congegnata e ben architettata da Antonio Viana, cui si sono apportate unicamente alcune annotazioni e commenti supplementari.

Siamo dinanzi alla fattispecie di evento traumatico o della malattia accertata e inguaribile che priva *del tutto e perpetuamente* il papa della capacità di intendere e di volere ovvero di esternare in alcun modo la propria volontà (in caso, ad esempio, di lesioni cerebrali con paralisi di tutte le attività sensoriali), escludendo altresì la possibilità di validamente rinunciare: il papa, perciò, non può in alcun modo né potrà più in futuro esercitare la sua funzione di insegnare, santificare e governare<sup>84</sup>. Come noto, nella tradizione canonistica si teorizzò l'applicazione del principio *amentia aequivalet morti* che qui verrebbe ragionatamente e oculatamente

---

nel vigente *Codex Iuris Canonici*, nel capitolo relativo alla sede episcopale impedita, non c'è un disposto che per l'accertamento dell'inabilità richiami esplicitamente la necessità di consultare periti, come invece è presente nella determinazione dell'*inhabilitas* che rende irregolari a ricevere o a esercitare gli ordini (cann. 1041 n. 1 e 1044, § 2, n. 2). Ricordo inoltre, per completezza, che il can. 1741, n. 2, del Codice del 1983 prevede tra le cause per le quali il parroco può essere legittimamente rimosso dalla sua parrocchia la "imperitia aut permanens mentis vel corporis infirmitas, quae parochum suis muneribus utiliter obeundis imparem reddunt". I raffronti dell'ufficio petrino - che non ha superiori - con altri uffici sono, invero, come anche si nota nel testo, inconferenti.

<sup>83</sup> Nella dottrina canonistica si distingue tradizionalmente tra *amentia* e *dementia*, qualificando la prima come *deordinatio mentis circa omnia* e la seconda come *deordinatio mentis circa unum*. *Amentia* è il termine utilizzato sia nella codificazione del 1917 sia in quella del 1983. Riassume le opinioni dottrinali sulla sede apostolica impedita **R. WALCZAC**, *Sede vacante come conseguenza della perdita di un ufficio ecclesiastico nel Codice di Diritto Canonico del 1983*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2015, p. 128 ss.

<sup>84</sup> **G. GHIRLANDA**, *Cessazione dall'ufficio di Romano Pontefice*, in *La civiltà cattolica*, CLXIII (2013), I, p. 445 (rifacendosi a Francisco Xavier Wernz e Petri Vidal, i quali nel loro trattato generale - **F.X. WERNZ, P. VIDAL** *Ius canonicum*, 2<sup>a</sup> edizione, apud Aedes Universitatis Gregoriana, Romae, 1928, p. 430 ss. - dedicano un intero capitolo al tema "De cessatione potestatis Romani Pontificis"), pone la "certa e perpetua pazzia o totale infermità mentale" tra le ragioni che determinano la vacanza della sede apostolica, aggiungendo che "la certezza e la perpetuità della pazzia, come la totalità dell'infermità mentale, devono essere appurate attraverso accurate perizie mediche. La cessazione dell'ufficio primaziale sarebbe solo dichiarata da parte dei Cardinali, almeno di quelli presenti a Roma; quindi [...] non si avrebbe un atto di deposizione".



inteso e declinato in norme precise<sup>85</sup>. Andrebbe dunque scandita nel dettaglio una procedura di valutazione e accertamento dell'*inhabilitas* definitiva e inemendabile per far discendere da essa la conseguenza prevista dal diritto.

Il cardinale camerlengo, di concerto con il cardinale decano (coinvolgere anche il collegio cardinalizio pare alquanto macchinoso in questa prima fase), attiva, dopo i primi univoci esiti degli esami dei medici ordinariamente curanti, la convocazione di una commissione medica individuata attraverso criteri previamente stabiliti in questa legge, per lo meno in maniera sintetica: sarà costituita da specialisti di diversi Paesi, provvisti di adeguati titoli e di riconosciuta competenza professionale nonché di prestigio internazionale, designati e inclusi in un apposito albo, potendosi fissare altresì numero, eventuali rinnovi, sostituzioni o integrazioni<sup>86</sup>. La commissione medica emette una diagnosi, condotta

---

<sup>85</sup> Riprende questo principio recentemente A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, cit., p. 566 ss., dilatandolo appunto, oltre l'infermità mentale, a qualsiasi infermità che sottragga o l'uso di ragione o l'uso di tutte le altre attività sensoriali, impedendo completamente al papa l'esercizio delle funzioni di insegnare, santificare e governare: ciò che dovrebbe, come si vedrà, essere accertato da un'imprescindibile diagnosi medica. Anche P.V. AIMONE, *Prima sedes a nemine iudicatur: si Papa a fine devius*, in *Historia de la Iglesia y de las instituciones eclesiásticas. Trabajos en homenaje a Ferran Valls i Taberner*, X, a cura M.J. PELÁEZ, Cátedra de Historia del Derecho y de las Instituciones. Facultad de Derecho. Universidad de Málaga, Barcelona, 1989, pp. 4158-4159, il quale pure riprende le tesi di Wernz e Vidal: «È chiaro che l'uso di ragione fa parte delle qualità personali essenziali richieste per l'elezione (anche un infante non può essere eletto al supremo pontificato) e perciò tolto l'uso di ragione certamente e per sempre viene anche meno ogni capacità di giurisdizione, poiché la morte della mente è pari alla morte fisica. /Inoltre anche una gravissima infermità che pure conservi l'uso di ragione, togliendo però tutte le altre attività sensoriali (ad esempio una paralisi completa) farebbe sì che la potestà possa venir meno nel pontefice che si ammali così gravemente anche se di malattia mentale non si tratti. /Gravi problemi sorgerebbero nel determinare la insanità mentale certa e perpetua (quindi con esclusione dei casi di insanità dubbia o temporanea), poiché il diritto costituzionale della chiesa non offre al proposito specifiche determinazioni. /La decadenza ipso facto della giurisdizione papale richiede quanto meno un accertamento e una dichiarazione. Chi sarebbe deputato a tale funzione? Il collegio episcopale, il concilio ecumenico quale espressione del collegio episcopale riunito attivamente, il collegio cardinalizio, una rappresentanza elettiva dei vescovi (sinodo dei vescovi) o della chiesa tutta, una commissione medica composta all'uopo? /Wernz e Vidal si limitano a sottolineare la decadenza ipso facto "propter pacem et necessitatem Ecclesiae", ma lasciano aperta ogni questione, che sarà ripresa esaminando il caso di eresia, nella sostanza analogo».

<sup>86</sup> Si potrebbe anche ricorrere all'albo dei periti medici in vista della costituzione della consulta medica della Congregazione delle cause dei santi, integrandola, ad esempio, con il medico personale del papa, medici impiegati presso le direzioni del governatorato dello



attraverso l'uso di tutti gli strumenti consentiti dalla scienza odierna, con cui si dichiara e certifica - acquisita la certezza morale che esclude ogni dubbio positivo<sup>87</sup> - la condizione di malattia fisica o alienazione psichica *permanente e incurabile* che priva della capacità di intendere e volere il romano pontefice ovvero della capacità di manifestare in alcun modo la propria volontà<sup>88</sup>. Attraverso il giudizio e la certificazione della commissione medica indipendente si attesta che l'esercizio del ministero petrino è dunque *oggettivamente e definitivamente* non difficoltoso (come in alcune delle precedenti fattispecie) ma *impossibile*: e che tale situazione (e sempre a differenza delle precedenti fattispecie), in accordo alle previsioni che possono ragionevolmente farsi, *non è recuperabile*, e dunque *non è reversibile*<sup>89</sup>.

Si potrebbero poi enucleare epigraficamente nella legge le modalità formali della redazione e della consegna del referto medico-clinico: entro quali tempi, a chi soggettivamente va consegnata, il corredo di prove e motivazioni, l'eventuale pubblicità. Potrebbe essere prevista pure la possibilità di trasmissione del referto medico alle conferenze episcopali (o

---

Stato della Città del Vaticano, altre figure autorevoli esterne, ecc. Ma forse la soluzione migliore è preconstituire un albo ovvero una commissione *ad hoc* per queste delicate fattispecie.

<sup>87</sup> I diversi disturbi clinici dello stato cosciente possono essere acuti e reversibili, come può accadere in una fase transitoria di recupero spontaneo dopo un trauma cerebrale, oppure possono essere irreversibili e permanenti, come nel caso dello stato vegetativo detto appunto permanente, o anche persistente ovvero prolungato, in cui non sembrano avvenire miglioramenti anche dopo molto tempo. La determinazione della prognosi di recupero o no dello stato cosciente è l'aspetto clinico più ostico, che non si può non rimettere alla scienza medica. Se d'altronde ci si affida a dei periti medici per il delicatissimo accertamento di una guarigione miracolosa inspiegabile alla luce delle attuali cognizioni bio-mediche e clinico-scientifiche nel corso dell'*iter* delle cause di beatificazione e canonizzazione, non v'è ragione per cui non si dovrebbero reputare degli specialisti selezionati attendibili nel verdetto sull'essere o non il successore di Pietro totalmente inabile e sulla non reversibilità di tale condizione: cfr. **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice*, cit., p. 105 ss.

<sup>88</sup> Cfr. **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 375: "Si pensa concretamente alla possibilità di una grave demenza oppure a una malattia che impedisce completamente la manifestazione della propria volontà. Gli intervalli di lucidità in una grave malattia psichica possono far sorgere dei dubbi circa l'incapacità totale del malato, ma sono, in qualsiasi caso, un problema che non si può risolvere senza la dichiarazione medica corrispondente".

<sup>89</sup> Andrebbe ovviamente esclusa la possibilità che la persona possa riacquistare l'uso delle facoltà mentali o la capacità di comunicare e manifestare la propria volontà. Il caso che questo realmente si verifichi - con eventuale "ritorno al soglio pontificio" - sarebbe talmente straordinario da non meritare alcuna regolazione normativa (cfr. *infra*).



ai presidenti delle medesime) per una consultazione più capillare della Chiesa universale prima della dichiarazione e divulgazione *coram Populo Dei*. Qui si tratta di contemperare la trasparenza e quindi l'opportuna se non necessaria conoscenza di una notizia così importante per la cattolicità con il dovuto rispetto dell'*intimitas* del romano pontefice: ma è d'uopo anche calcolare avvedutamente l'esigenza di non appesantire troppo la procedura, affinché si concluda in tempi ragionevoli.

Sarebbe forse preferibile, per non espandere troppo la legge speciale stante la minuzia della disciplina necessaria a scopi garantisti, che la formazione del sopradetto albo e segnatamente della commissione medica, la sua composizione e il suo ruolo siano previsti in essa solo quanto agli elementi essenziali: andrebbe poi formulato un regolamento da menzionare nella legge speciale con rinvio esplicito, che entri nel dettaglio di nomina, requisiti, rinnovo ecc. dei membri dell'albo e del gruppo più ristretto deputato alla perizia, da una parte, nonché delle modalità di redazione della perizia stessa, dall'altra<sup>90</sup>. Il numero dei periti cooptati e inclusi nell'albo potrebbe essere ampio (quindici-venti membri): sia considerando i medici specialisti che in numerosi casi non dovrebbero contestualmente mancare per una perizia attendibile - cardiologi, neurologi, anestesisti, rianimatori, oncologi, radiologi, psichiatri, epidemiologi ... -, sia la necessità di evitare il rischio che il numero, in assenza di tempestive sostituzioni, si riduca ragguardevolmente. Si può quindi pensare a un gruppo ampio dal quale, volta per volta anche a seconda dell'affezione o patologia del romano pontefice, viene, con procedura prevista nel regolamento, designata una commissione più ridotta (ad esempio di cinque membri) per la confezione della perizia specifica. Si potrebbe attribuire nella legge la competenza e la responsabilità della 'gestione' dell'albo e della commissione (nomine, integrazioni, rimpiazzamenti, ecc.) ed eventualmente anche della redazione del regolamento al segretario di Stato. Il regolamento,

---

<sup>90</sup> Ad esempio, il regolamento potrebbe dettare una disciplina in merito a una serie di questioni giuridicamente da definire: entro quanto tempo la commissione deve redigere la perizia? a chi va comunicata? come si riunisce la commissione medica e come delibera in forma collegiale? con quali maggioranze? i *vota* contrari di uno o più commissari è bene che siano messi per iscritto e comunicati in ogni caso al decano, se non anche al collegio cardinalizio una volta che è stato convocato? nell'ipotesi in cui la perizia dia esito 'negativo', stabilendo che non sussiste un impedimento della sede romana, il decano può comunque procedere alla convocazione del collegio dei cardinali? Cfr. anche le previsioni codicili e in particolare il can. 1578 del *Codex Iuris Canonici* relativo alle relazioni dei periti (nonché alcune disposizioni dell'Istruzione del Pontificio Consiglio per i testi legislativi *Dignitas connubii*).





d'altronde, andrebbe approvato dal romano pontefice, sia per la delicatezza della disciplina, sia per attribuirgli maggiore autorevolezza.

Se, nonostante l'utilizzo di ogni mezzo di accertamento scientifico e in base alle cognizioni cliniche consolidate, nella commissione permangono dubbi sul fatto che l'incapacità sia permanente e incurabile, si attenderanno sei mesi (o tre mesi, oppure un altro lasso temporale) prima di realizzare una nuova perizia, nel caso il papa non riacquisti la salute. Nel frattempo, si applicheranno le norme sulla sede apostolica impedita, sempre tenendo quale (tendenziale) punto di riferimento, secondo quanto si è già rilevato, il principio del *nihil innovetur* (can. 335): *sedes romana prorsus impedita* che andrà comunque dichiarata dal collegio dei cardinali secondo le modalità in precedenza previste.

In caso di perizia di infermità certa, permanente e incurabile, all'imprescindibile valutazione del *coetus* di medici-specialisti deve seguire la dichiarazione giuridica dell'*inhabilitas*, con cui si riscontra e attesta l'*incapacità totale e permanente del romano pontefice*, e contemporaneamente si apre la *vacanza della sede apostolica*, per la previsione codificata nel nuovo paragrafo del can. 332: la pronuncia è dunque meramente dichiarativa e non certo costitutiva.

Si procederà alla designazione delle persone e organi che intervengono per ratificare giuridicamente il risultato della perizia della commissione medica e compiere gli ulteriori atti. Dovrebbe essere il decano del collegio cardinalizio - in virtù della sua nomina, del suo ruolo e dei suoi compiti in rapporto al collegio medesimo -, dopo essere stato informato dal cardinale camerlengo che ha richiesto il referto alla commissione medica - al quale la maggior parte della dottrina, proprio tenendo conto delle caratteristiche della sua figura e delle sue funzioni (di esecuzione, informazione e collegamento)<sup>91</sup> in caso di decesso del sommo pontefice, attribuisce solitamente la mediazione tra l'aspetto medico e quello giuridico, il tramite cioè dall'uno all'altro<sup>92</sup> -, a convocare il collegio stesso rendendolo edotto della diagnosi clinica.

---

<sup>91</sup> M.F. POMPEDDA, *Commento alla Constitutio Apostolica*, cit., p. 315; J. MIÑAMBRES, *Sede Apostólica vacante e impedita*, cit., pp. 215-216.

<sup>92</sup> La preventiva istituzione di una commissione di periti medici indipendenti e autorevoli mi sembra appunto la soluzione migliore. Per A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., p. 276, "Non esulerebbe [...] dall'ambito delle competenze del Camerlengo la possibilità che, ricevuta dal medico curante la notizia dello stato clinico di elevata compromissione delle facoltà psico-fisiche del Pontefice, il Camerlengo potesse prendere l'iniziativa di richiedere ulteriori approfondite perizie mediche sulla condizione del Pontefice, qualora le circostanze ne suggerissero l'opportunità. Questo passaggio [...]"



Il collegio cardinalizio pare l'organo più adatto<sup>93</sup> a emettere tale pronuncia con conseguente apertura della vacanza della sede apostolica: sarà poi stabilito un raccordo con le disposizioni della Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* in vista dell'avvio dell'elezione del nuovo papa<sup>94</sup>.

Diversamente rispetto alla dichiarazione di sede romana *prorsus* impedita ma temporaneamente, la dichiarazione dovrebbe ora essere assunta a *maggioranza dei due terzi* dei voti dei cardinali con diritto a eleggere il romano pontefice ovvero di tutti i cardinali presenti, elettori e non. Come già ricordato, il diritto-dovere dei cardinali di essere presenti per deliberare e gli impedimenti sarebbero regolati secondo quanto dispone la Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*: qui forse, attesa la rilevanza della votazione - se anche non lo si è stabilito per la votazione sulla sede apostolica totalmente impedita temporaneamente -, si

---

andrebbe fatto - dopo aver consultato il Direttore di Sanità e Igiene - chiedendo il consenso del Decano dei Cardinali che dovrebbe decidere uditi i Cardinali dei tre Ordini, per analogia con quanto stabilisce la legge per il caso del decesso del Pontefice". Ma questa soluzione mi pare troppo poco garantista, essendo in qualche modo affidata all'iniziativa personale e non puntualmente normata.

<sup>93</sup> Rinvio alle ragioni enumerate efficacemente da **A. VIANA**, *Posible regulación de la Sede Apostolica impedida*, cit., p. 560 ss.; **A. VIANA**, *La Sede Apostolica impedida*, cit., pp. 378-379: "Penso che il Collegio dei cardinali dovrebbe avere un ruolo di primo piano nello svolgimento del procedimento, almeno per tre ragioni: prima di tutto, perché è l'unico collegio di ambito universale che può agire in sede pontificia vacante, mentre nessun'altra corporazione ecclesiastica può farlo, neppure il Concilio Ecumenico o il Sinodo dei Vescovi. In secondo luogo, perché il cambio contemporaneo della composizione del Collegio dei cardinali garantisce non solo la sua tradizionale funzione di rappresentare la Chiesa di Roma, ma anche del Collegio episcopale, specialmente grazie alla nomina come cardinali di non pochi vescovi diocesani. In terzo luogo, perché il Collegio dei cardinali può essere convocato e riunirsi con più facilità che gli altri organismi, come possono essere non solo un Concilio generale ma persino lo stesso Sinodo dei Vescovi".

<sup>94</sup> **F. PUIG**, *La rinuncia di Benedetto XVI*, cit., p. 807, evidenzia come «solo in un senso lato compete a qualcuno la "convocazione" vera e propria del conclave nella misura in cui la norma di riferimento, la Costituzione apostolica *Universi Dominici gregis* promulgata il 22 febbraio 1996 da Giovanni Paolo II stabilisce soltanto una successione di atti personali e riunioni di cardinali tesi a preparare l'elezione del nuovo papa. In altri termini, la rinuncia del papa (così come il decesso) attivano il diritto-funzione di ogni singolo cardinale che legittimamente lo possiede secondo le procedure della *Universi Dominici gregis*, il che conduce certamente a dar vita al collegio elettivo del nuovo titolare dell'ufficio petrino. La procedura non prevede propriamente una convocazione del consesso dei cardinali; solamente prevede alcuni atti preparatori e la fissazione della data di inizio dell'elezione vera e propria».



potrebbero articolare alcune disposizioni sul solco di tale Costituzione debitamente adattate<sup>95</sup>. Si potrebbe pensare di stabilire quale condizione di validità della *declaratio* un *quorum* costitutivo del collegio: ma non è necessario, e forse non opportuno, potendo, attese le circostanze straordinarie, ostacolare oltremisura l'espletamento della procedura. La soluzione di far votare tutti i cardinali e non solo quelli con diritto di eleggere il romano pontefice - al di là delle riserve che, come noto, hanno accompagnato e ancora circondano la sottrazione del voto ai cardinali ultraottantenni<sup>96</sup> - mi pare migliore, costituendo il coinvolgimento di tutti i cardinali, anche di quelli non elettori ma che pure potranno partecipare alle congregazioni generali<sup>97</sup>, un addizionale elemento di garanzia in tale congiuntura così penosa e impervia per la Chiesa.

In caso di non approvazione dopo un certo numero di votazioni<sup>98</sup> - si possono regolare le operazioni di voto o rinviare alla Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis* - l'intera procedura dovrà essere ripetuta trascorso un intervallo di sei mesi (o tre mesi o un altro lasso temporale), ovvero (meglio, laddove ricorrano nuovamente i presupposti previsti) laddove così si delibere, rimanendo immutata la condizione del romano pontefice, e, pertanto, di sede apostolica impedita ma temporaneamente che va votata e dichiarata giuridicamente secondo quando in precedenza indicato: sempre previa realizzazione di una perizia da parte della commissione medica.

Si additeranno le modalità formali della pubblicazione-divulgazione della dichiarazione di *inhabilitas* totale e permanente del romano pontefice dinanzi al popolo di Dio, oltre che al corpo diplomatico accreditato presso la santa sede e ai capi supremi delle rispettive nazioni; nonché si fisseranno le modalità di divulgazione anche mediatica attraverso il dicastero per la comunicazione.

---

<sup>95</sup> Cfr. quanto si è proposto in precedenza.

<sup>96</sup> Cfr. G. BONI, *Sopra una rinuncia*, cit., p. 46 ss.

<sup>97</sup> Come prevede la Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*, prima del conclave si tengono le congregazioni generali dei cardinali convocate dal decano (cfr. in particolare nn. 7, 9 e 19), le quali rappresentano occasioni di incontro tra porporati assai utili altresì in vista dell'elezione del successore di Pietro.

<sup>98</sup> Forse sarebbe sufficiente una sola votazione. Nel caso si potrebbe prevedere una seconda votazione per stabilire se si sia verificata oppure no la sede romana totalmente ma temporaneamente impedita; così come si potrebbe stabilire che un terzo dei Cardinali presenti chiedano per non più di una volta di ridiscutere nuovamente se la sede romana è totalmente e permanentemente impedita.



Da ultimo, come già osservato, va fissata una regolamentazione dei passaggi che conducono all'apertura del conclave per l'elezione del nuovo successore di Pietro, con assestamenti per un'appropriata armonizzazione con le norme previste per la provvista dell'ufficio in caso di morte o rinuncia del papa: fissando una tempistica precisa ecc. A parte tali norme di raccordo, poi, si applicherebbe pianamente la Costituzione Apostolica *Universi Dominici gregis*.

Potrebbero redigersi altresì alcuni essenziali disposti circa la cura e l'assistenza, generalmente intesa, del non più sommo pontefice irrimediabilmente e definitivamente impedito. La 'coabitazione' con il papa regnante presenta invero scarsa densità di incognite e di ostacoli: ma, forse, per fugare ogni ombra di disagio, andrebbe regolata almeno sommariamente (anche perché la cura e l'assistenza dipendono grandemente dalle circostanze, e dunque mutano al mutare di queste). Inoltre, sarebbe opportuno prevedere la nomina di un curatore per la tutela dei diritti del romano pontefice impedito - invero, sia per il papa temporaneamente impedito sia in caso di impedimento permanente -.

Resta sempre la possibilità - come più volte si è ribadito, essendo incontestabile - che ogni papa regolamenti difformemente dal diritto comune.

Per innescare l'azionamento' di tutte le constatazioni, verifiche e dichiarazioni sopra enumerate, e quindi per l'avvio della sede apostolica impedita *prorsus* e irredimibilmente che sfocia in quella vacante andrebbero stabilite delle scansioni temporali (alcune sono state suggerite), almeno in linea di massima: ad esempio non prima, ma non oltre un certo tempo. Una cronologia, peraltro, ferme le impreteribili e inoppugnabili esigenze di certezza, che dovrebbe essere comunque volta al *quam primum*, atteso che si tratta di una situazione di emergenza e che sono da scongiurare prolungati 'vuoti di autorità' nel vertice della Chiesa. Esempi: il cardinale camerlengo provvede quindici-trenta giorni dopo i primi esami medici a richiedere la perizia della Commissione medica, la commissione medica provvede entro un mese alle indagini necessarie e alla stesura della perizia, al ricevimento della perizia il cardinale decano provvede a convocare tempestivamente il collegio cardinalizio, il quale si riunisce entro tot (in data comunque ravvicinata) giorni, ecc.

In conclusione, va precisato che, se si dovessero produrre situazioni o circostanze non menzionate nella legge, esse, laddove se ne diano i presupposti (quantomeno) di *similitudo casuum* e *paritas rationis*, potranno essere disciplinate in analogia a quanto statuito.

Potrebbe insorgere un problema nell'ipotesi in cui il papa, accertata e dichiarata l'invalidità definitiva e irrimediabile, riacquisti



improvvisamente le proprie facoltà. Esso va prevenuto a monte col predisporre fattualmente e giuridicamente tutte le garanzie affinché il giudizio emesso sia irretrattabile e mai più discutibile. L'ipotesi, davvero assolutamente straordinaria, di recupero pressoché 'miracoloso' da parte del romano pontefice non dovrebbe essere disciplinata dalla legge per l'indiscussa ragione che essa non si occupa di eventi eccezionali. Comunque, la sede vacante si è aperta per il diritto stesso: un diritto che il papa medesimo ha, almeno implicitamente, accettato, non modificandolo.

### 7 - Brevissima appendice sulla *crux* teologica e giuridica sottostante

Sull'asserzione con cui si chiude il paragrafo precedente vale la pena aprire una parentesi, sia pur con l'intenzione di chiuderla poi rapidamente. Infatti, come ho sopra premesso, esula completamente dal programma del presente lavoro inoltrarsi nelle molteplici e multiformi questioni teologiche con riverberi giuridici oltremodo avviluppate che si celano al di sotto delle disposizioni normative profilate. Certo esse sono volutamente solo sottaciute in questa sede, nonostante, ovviamente, non possano (né lo potrebbero) essere ignorate<sup>99</sup>: una scelta in qualche misura obbligata poiché deflettere, anche fuggacemente, da questo proposito aprirebbe una voragine per la vastità e l'articolazione degli snodi implicati, del resto sviscerati in lungo e in largo dalla scienza teologica e canonistica sin dal Medioevo e, tra l'altro, tracciati e ripercorsi sinotticamente da vari dei saggi, citati nelle note<sup>100</sup>, che recentemente hanno ancora una volta preso in mano la scottante tematica.

Non ci si può esimere, peraltro, dal prospettare, sia pur per sommi capi, qualche cenno davvero minimalissimo sull'idea sottesa alla soluzione giuridica prospettata: in merito cioè alla vera e propria *crux* di carattere dogmatico relativa alla 'causa efficiente', per così dire, in forza della quale dalla sede romana impedita si perviene alla sede romana vacante.

Volendo condensare al massimo le posizioni sulle quali si coagula il consenso della dottrina, si potrebbe in primo luogo ipotizzare che a cagionare questo effetto sia il fatto stesso dell'incapacità permanente del papa a esercitare il suo ufficio: mentre il collegio cardinalizio si limiterebbe meramente a dichiarare quanto già appunto prodottosi *ipso facto*.

---

<sup>99</sup> Cfr. le pertinenti osservazioni di E. BAURA, *Sulla sede petrina vacante per incapacità, pro manuscripto*.

<sup>100</sup> Un'ampia bibliografia sarà allegata al sito in corso di preparazione.



Invero tale tesi è alquanto problematica, sia perché non se ne rinviene nell'epopea bimillenaria della Chiesa alcun esempio lampante e inequivoco a conforto, sia perché non si rintracciano norme canoniche contemplanti la perdita automatica dell'ufficio petrino per incapacità permanente. Il richiamato principio *amentia aequivalet morti*, pure enunciato, non è stato uniformemente interpretato e convogliato in norme positive. Setacciare la storia per cercare disposizioni analoghe relative al vescovo o al parroco ovvero ad altri uffici ecclesiastici pare inane: essendoci, in relazione a essi, uffici superiori - segnatamente il papa per il vescovo diocesano - che potrebbero provvedere alla rimozione in circostanze identiche o corrispondenti, sgombrando senza remore l'*incommodum*. Comunque, sempre quanto alla tesi in questione, si dovrebbe poi definire esattamente l'incapacità permanente (e sarebbe d'altro canto impensabile non richiedere una verifica medica), nonché fissare da quale data precisamente decorre l'effetto della sede vacante. Ma soprattutto, laddove il romano pontefice riacquistasse l'*habilitas* e quindi cessasse il 'fatto costitutivo', la dichiarazione dei cardinali e l'elezione del successore verrebbero necessariamente caducate e poste nel nulla: con effetto sovvertitore prorompente.

Si potrebbe allora congetturare che a causare il passaggio dalla sede solo impedita alla sede vacante sia la dichiarazione deliberata e formalmente emessa dal collegio cardinalizio, la quale possiederebbe efficacia costitutiva, sul presupposto dell'accertamento dell'*inhabilitas* del vescovo di Roma. In questa seconda opzione la dichiarazione con valore costitutivo, una volta perfezionata, produrrebbe la vacanza, e quindi il sopravvenuto recupero dell'*habilitas* da parte del romano pontefice non inficerebbe in alcun modo la nomina del successore nel frattempo intervenuta, non sconvolgendo la *tranquillitas ordinis* riguadagnata.

È evidente che al di sotto di entrambe queste possibili ricostruzioni pullulano quesiti e problemi non affatto insignificanti, e anzitutto potrebbe aleggiare inquietantemente il sospetto che esse celino una deposizione mascherata di colui che *a nemine iudicatur*, titolare di un ufficio di 'matrice divina': ostruendo e rendendo teoricamente, teologicamente e giuridicamente, impraticabile la via.

Si potrebbe allora forse sostenere che la vacanza della sede apostolica vada ricondotta alla legge pontificia, dunque alla volontà del romano pontefice che rimarrebbe assoluto *dominus*, affrancato da ogni sudditanza. E non solo del papa che ha emanato la legge *de qua* con valenza costitutiva, ma anche dei susseguenti che, una volta accettata l'elezione a vescovo di Roma, o non hanno abrogato siffatta legge, tacitamente prestando a essa il proprio assenso: oppure che, attraverso



uno dei primissimi atti di esercizio del *munus regendi* correlato all'ufficio petrino, hanno approvato espressamente la regolata perdita dell'ufficio per *inhabilitas* alle condizioni contemplate nella legge (la quale ovviamente il nuovo papa potrebbe modificare, in tutto o in parte).

La previsione di questa ipotesi del tutto straordinaria di cessazione dell'ufficio petrino non intaccherebbe il suo assetto costituzionale e parrebbe del tutto rispondente alla peculiare posizione istituzionale del romano pontefice, il quale non sottostà a nessun'altra autorità gerarchicamente sovraordinata. Se infatti il papa può, qualora la sede episcopale diventi irreversibilmente impedita, rimuovere dall'ufficio il vescovo, nessuna autorità umana può fare altrettanto nei suoi confronti: neppure il collegio dei cardinali. Proprio per questo lo stesso legislatore supremo introdurrebbe - anzitutto nelle codificazioni, per poi scendere sui dettagli minuti nella legge speciale - una particolare ipotesi di cessazione *ipso iure* dall'ufficio nel caso in cui l'impedimento del papa sia certo, totale e permanente. Non si conferirebbe al collegio cardinalizio o ai cardinali elettori - ovvero a qualunque altro organismo, che sarebbe così inammissibilmente 'superiore' al romano pontefice - il potere di 'decretare', con forza costitutiva, vacante la sede: la necessaria e immediatamente successiva dichiarazione del collegio cardinalizio, quindi, non sarebbe in alcun modo un atto di rimozione o deposizione, piuttosto una mera attestazione di un effetto creato dalla legge papale sul presupposto della situazione di fatto che coinvolge personalmente il romano pontefice.

La cessazione opererebbe *ipso iure* appunto in forza del diritto universale, quale espressione diretta della potestà di giurisdizione suprema del romano pontefice: che la 'decadenza' operi 'per il diritto stesso' stabilito dal papa conferirebbe piena legittimazione formale a questo caso eccezionale di cessazione dell'ufficio, al quale i successori di Pietro presterebbero acquiescenza col silenzio assenso, conservando intatto il vigore della norma all'interno del *Codex Iuris Canonici* e del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium*, nonché nella legislazione speciale: o, come appena notato, esplicitamente e ufficialmente ratificando tale norma. E forse quest'ultima parrebbe la soluzione migliore dal punto di vista della certezza del diritto, prevedendo tale atto tra i primi che il papa regnante compie quasi 'di rito': al quale, peraltro, non potrebbe essere in alcun modo coartato. Tuttavia, per altro verso, è anche vero che tale approvazione esplicita, di per sé non necessaria, potrebbe invece debilitare la legge speciale dettata al riguardo, che rimarrebbe quasi 'in sospeso' fino a che essa non sopraggiungesse.



Rimarrebbe l'obiezione che non si potrebbe presumere la volontà del papa di confermare la norma nel caso l'incapacità inabilitante sopravvenisse immediatamente dopo l'elezione e comunque prima che egli abbia avuto materialmente modo, in nessuna maniera, di palesare la sua *voluntas* al proposito: si tratterebbe, peraltro, di evenienza talmente improbabile e inverosimile da non meritare considerazione, segnatamente da parte del legislatore canonico, né da mettere in discussione la giustificazione teologica e giuridica della causa di cessazione dell'ufficio del papa.

Tale approvazione potrebbe essere assimilata se non eguagliata a una rinuncia del papa condizionata al fatto dell'inabilità permanente e irreversibile accertata secondo quanto prescritto dalla legge: tuttavia, che si ricorra o no alla presunzione giuridica (*iuris et de iure?*) della volontà di rinuncia - ciò che, per quanto appresso si dirà, pare soluzione debole<sup>101</sup> -, quello che conta è che il prodursi della sede romana vacante non prescinde dal consenso del sommo pontefice regnante che direttamente conferisce alla legge la sua forza costitutiva.

La delicatezza di tali situazioni deriva dall'essere evidentemente chiamato in causa il venerando e centrale principio secondo cui *prima sedes a nemine iudicatur*: principio che involge sia la persona stessa del pontefice (cfr. can. 1404) sia gli atti da questi compiuti (cfr. can. 333, § 3). Tuttavia, non si configurerebbe un'eccezione - né, tanto meno, una deroga o una violazione -, semmai una declinazione elastica, direi quasi equitativa, del suddetto principio che non lo irriterebbe in alcun modo: e questo nell'ottica del doveroso temperamento fra 'beni' di eguale o parificabile 'rango costituzionale', perché si rivelerebbe di grave detrimento per la Chiesa e quindi per il *bonum commune* un governo transitorio di diuturna durata che regga la sede apostolica impedita. Infatti, non si prescinderebbe in alcun modo dal consenso del vescovo di Roma al quale l'effetto finale va comunque ricondotto quale 'causa efficiente': pertanto, le prerogative del papa non sarebbero affatto poste in

---

<sup>101</sup> Cfr. quanto si dirà nel paragrafo successivo. Arrivare, in fondo attraverso l'applicazione del principio *amentia aequivalet morti*, a una sorta di 'equivalenza' tra la sede vacante e la sede impedita per malattia, come spiega A. VIANA, *La Sede Apostolica impedita*, cit., p. 378, "non presuppone, in assoluto, che il Papa venga rimosso dalla sua carica. Dichiarare formalmente la sede impedita e attribuire la efficacia di una sede vacante è un procedimento completamente diverso da una rimozione giudiziaria o amministrativa. D'altronde la situazione giuridica non si dovrebbe neppure interpretare come una rinuncia, perché molto probabilmente mancano le condizioni di piena coscienza e libertà che sono proprie della situazione giuridica della rinuncia all'ufficio, dato che il Papa gravemente ammalato difficilmente potrebbe a stento presentarla".





pericolo, come anticipato, non dandosi luogo a una - se non inammissibile, fattualmente problematica e destabilizzante - 'deposizione' del successore di Pietro. Il *bonum Ecclesiae et christifidelium* quale *ratio* della legge ne costituisce la forza e ne determinerà, una volta maturata la consapevolezza della sua necessità, il consolidamento nel tempo.

## 8 - La rinuncia predisposta dal papa per il caso di sua *inhabilitas*

Non si può escludere, peraltro, il previo apprestamento e sottoscrizione, da parte di ogni romano pontefice, di un documento esprimente la volontà anticipata di rinuncia in caso di sopravvenuta *inhabilitas*, come effettivamente pare predisposero alcuni successori di Pietro nel XX secolo<sup>102</sup>.

Questa *declaratio*, la cui ammissibilità giuridica non sembrerebbe di primo acchito suscitare alcuna questione, è del resto possibile anche in assenza di una norma analitica che la contempra. Perorare però la convinzione, come da taluno caldeggiato, che essa dovrebbe cristallizzarsi come la soluzione ottimale e addirittura patrocinare l'elaborazione di un disposto *expressis verbis* in tale senso mi trova in dissenso. Anzi riterrei tale disposto del tutto ultroneo: non sarebbe in alcun modo in grado di creare un obbligo per i successivi papi, dipendendo dalla discrezionalità, del tutto non coartabile e neppure 'pungolabile', dei vescovi di Roma. Esso, perciò, non colmerebbe in via generale alcuna *lacuna legis* perché

---

<sup>102</sup> Rammento che Pio XII pare avesse disposto una modalità di rinuncia nella forma di un documento scritto da far valere allorché Adolf Hitler avesse realizzato il temuto progetto di deportarlo in Germania. È stato invece pubblicato il documento autografo di Giovanni Paolo II (in cui si menziona un altro documento dello stesso tenore stilato da Paolo VI, affiorato nel corso della causa di canonizzazione di papa Montini stesso) in cui disponeva la sua rinuncia in caso di *inhabilitas* prolungata che lo avesse reso incapace di reggere la Chiesa e di esternare in modo attuale la volontà di rinunciare: cfr. quanto ha scritto Saverio Oder, postulatore della causa di canonizzazione di Giovanni Paolo II, (con S. Gaeta), in **S. ODER**, *Perché è santo*, Rizzoli, Milano, 2010, pp. 128-130. In verità il documento di Giovanni Paolo II, scritto nel 1989 - e confermato da un secondo manoscritto risalente al 1994 e anch'esso pubblicato nel citato volume (cfr. *ivi*) - poneva alcuni problemi interpretativi, anche proprio dal punto di vista squisitamente giuridico, di non poco conto. Si veda la sintesi tracciata in **G. BONI**, *Rinuncia del sommo pontefice*, cit., p. 73 ss., anche per ulteriori riferimenti bibliografici. Cfr. anche **V. GIGLIOTTI**, *La tiara deposta. La rinuncia al papato nella storia del diritto e della Chiesa*, Premessa di **C. OSSOLA**, L.S. Olschki Editore, Firenze, 2013, specialmente p. 396. Qui mi limito a segnalare la posizione assunta dal cardinale **V. FAGIOLO**, *La rinuncia al papato e la rinuncia all'ufficio episcopale*, in *I quaderni dell'Università di Teramo*, 2, Teramo, 1995, p. 11 ss.



presupporrebbe un'iniziativa pontificia del tutto libera e insindacabile cui nulla aggiungerebbe in termini di vincolatività e che, dal punto di vista fattuale, invero si è verificata assai infrequentemente: se non proprio mai.

Inoltre, la previa fissazione di garanzie di autenticità, la conservazione sotto segreto ovvero, all'opposto, la divulgazione di tale documento di rinuncia, così come la possibilità per il pontefice, in qualsiasi momento e senza restrizioni, di modificarne il tenore in tutti gli aspetti implicati (condizioni, accertamento, distribuzione di competenze, ecc.), anzi l'opportunità di un rinnovo periodico porrebbero a cascata - specie nelle 'zone grigie' - una serie di problemi nella disciplina giuridica che si avventurasse su questo sentiero, il quale sarebbe costellato da un coacervo di profili di incertezza. Così, la possibile interpretazione dubbia o comunque controversa del documento previamente steso dal papa in seguito divenuto inabile originerebbe non semplici questioni, in un frangente, poi, particolarmente complesso<sup>103</sup>.

D'altronde, sempre a sfavore dell'introduzione di una norma in tal senso milita la constatazione, anche di indole giuridica, che la rinuncia solitamente presuppone la capacità *attuale* di intendere e di volere - non pianamente sovrapponibile alla volontà *presunta attuale* -, e dunque rinunce soggette a una sorta di 'condizione sospensiva futura' (in qualche modo *nunc pro tunc*) non possono non destare una congerie di perplessità sulle quali non posso ora che rimandare alla letteratura sull'argomento<sup>104</sup>. Non parrebbe insomma opportuno normare su queste 'rinunce condizionate', per le quali si dovrebbe seguire una via atipica, irta di anomalie, e assai meno garantista rispetto a quella prospettata nella bozza di questa sollecitata legge sulla sede totalmente impedita. Si rischia, poi, altrimenti, di incrociare e accavallare, come si è annotato nelle premesse, rinuncia, sede impedita e sede vacante, con abusivi travisamenti.

Al limite, allo scopo di prevenire, per quanto possibile, equivoci e incertezze, si potrebbe studiare e predisporre accuratamente un documento *standard* di rinuncia anticipata per il caso di *inhabilitas* con le caratteristiche descritte da sottoporre alla firma del papa (che potrà o no apporla) appena accettata la nomina. Ma se alcuni inconvenienti potrebbero essere rimossi da un'accorta e puntigliosa formulazione -

---

<sup>103</sup> Cfr. anche quanto rileva **P. MAJER**, *Renuncia del Romano Pontífice*, in *Diccionario general de derecho canónico*, cit., vol. VI, p. 932.

<sup>104</sup> Cfr., per tutti, **M. GANARIN**, *Riflessioni a proposito delle disposizioni sulla rinuncia dei Vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, nella rivista telematica *Revista general de derecho canónico y derecho eclesiástico del Estado*, [www.iustel.com](http://www.iustel.com), 47 (2018), p. 28 ss., con indicazioni bibliografiche.



peraltro calcando le orme della legge speciale qui propugnata -, altri, e non secondari, permarrebbero: insieme alle controindicazioni generali di principio.

Comunque sia, non va trascurato il valore simbolico della prefigurazione di questa sorta di 'dichiarazione anticipata di trattamento' ('testamento biologico', 'living will')<sup>105</sup>, che non sembra eccessivamente felice, attese le linee evolutive delle legislazioni secolari che incidono sulla mentalità diffusa in maniera sovente non conciliabile con il pensiero cristiano. Dunque, anche pedagogicamente, tale pianificata 'eutanasia giuridica' del papa non pare la soluzione preferibile da parte del legislatore canonico<sup>106</sup>.

---

<sup>105</sup> Cfr. A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., la quale al termine della sua ampia disamina, sul presupposto che «La conoscenza di come si stiano muovendo le legislazioni statali a riguardo della disciplina del testamento biologico, può essere utile anche per uno studio comparativo del valore giuridico della "volontà presunta" attuale della persona totalmente incapace, in base alla equivalenza e identificazione con la volontà espressa anticipatamente, nel pieno possesso delle proprie facoltà» (p. 49), si sofferma largamente al riguardo. Ho qualche dubbio, invero, sull'utilità per il diritto canonico di repertoriare, studiare (e addirittura imitare) le legislazioni secolari che, in Europa e altrove, si stanno «muovendo sempre più estesamente verso l'accreditamento legale della volontà antecedentemente espressa» (p. 58): anzi mi sembra che questi richiami rischino di veicolare confusioni inopportune su questi delicatissimi e insidiosissimi crinali.

<sup>106</sup> Secondo A. CODELUPPI, *Sede impedita*, cit., pp. 307-308, «nel caso in cui si riconoscesse l'ammissibilità giuridica di una tale *declaratio* di "rinuncia in caso di *inhabilitas*", la si potrebbe ritenere come una "soluzione" giuridica al problema della Sede Romana *prorsus impedita*? /La risposta ci sembra decisamente affermativa. Infatti la rinuncia presentata in questa forma complessa diverrebbe efficace nel momento stesso in cui fosse emesso un giudizio di Sede Romana almeno *impedita*, se non *prorsus impedita*. Pertanto nel momento stesso in cui la Sede è dichiarata *impedita* o *prorsus impedita*, diventa senz'altro efficace la rinuncia, che a sua volta produce l'effetto giuridico della vacanza. Il problema del *regimen Ecclesiae* in Sede Romana *prorsus impedita* e quello del suo possibile protrarsi nel tempo sarebbero oltrepassati istantaneamente e ci si troverebbe in regime di Sede Romana vacante, potendo procedere all'elezione del nuovo Pontefice»; invero l'Autrice non ipotizza una norma ma «una prassi, totalmente riservata e informale, di redigere una tale *declaratio* di "rinuncia in caso di *inhabilitas*" da parte dei Pontefici, a motivo della maggior tutela possibile del *bonum Ecclesiae*» (p. 336). La prassi, tuttavia, nascerebbe solo dal comportamento ripetuto dei papi, senza alcun apporto del legislatore ovvero della scienza canonistica. La soluzione proposta lascia invero aperti vari problemi (a parte la distinzione, da conservarsi netta, tra sede *impedita* e *prorsus impedita*), anzitutto: come si accerta e chi emette il giudizio sull'avverarsi della condizione enunciata dal papa, se egli nulla ha disposto al riguardo? quali sono i passaggi procedurali successivi, in caso il sommo pontefice non li abbia fissati con precisione? L'unico problema che potrebbe dirsi superato è quello nel quale il papa, accertata e dichiarata l'inabilità definitiva e irrimediabile, riacquisti le proprie facoltà e rifiuti di



Senza dubbio, però, in caso il papa regnante abbia confezionato un documento di rinuncia differita al momento dell'intervenuta *inhabilitas*, esso è imperativo e deve ricevere minuta e scrupolosa esecuzione. Se il sommo pontefice non ha diversamente disposto, spetta al cardinale camerlengo, di concerto con il decano del collegio cardinalizio, accertare se esiste il documento di rinuncia e attuarlo. In caso di assenza di disposizioni precise da parte del sommo pontefice, si potrà seguire, *mutatis mutandis*, l'itinerario stabilito nella legge sulla sede romana totalmente impedita.

## 9 - Il papa che ha rinunciato

Al di là dei requisiti riconducibili al diritto divino (come in qualche modo l'insopprimibile causa commisurata al *bonum commune Ecclesiae*), le formulande norme non intendono né possono in alcun modo porre limiti al discrezionale discernimento del supremo pastore.

Il papa non solo è l'unico a poter valutare - in coscienza davanti a Dio - e decidere, immune da qualsivoglia condizionamento, se, "iuxta Ecclesiae necessitates" (can. 333 § 2), debba esercitare il proprio *munus* rinunciando a esso, ma - *sede plena* - può ovviamente anche in maniera del tutto discrezionale derogare a quanto previamente stabilito da lui o dai suoi antecessori e orientarsi difformemente: esattamente come per tutte le altre leggi della Chiesa. Dunque, le norme sul papa che ha rinunciato valgono in assenza di determinazione pontificia diversa.

Dovrebbero focalizzarsi sinteticamente ma congruamente i presupposti sostanziali di validità della rinuncia, anche atteso il laconico dettato codiciale: *capacitas animi*, libertà del resignante, causa della rinuncia, non necessità di accettazione della medesima<sup>107</sup>. Nella mera

---

riconoscere l'intervenuta successione. Scrive infatti l'Autrice commentando l'opinione che equipara giuridicamente sede romana *prorsus impedita* per permanente *inhabilitas* del pontefice e sede apostolica vacante per *amentia* certa e perpetua: «Ci eravamo infatti chiesti, senza darne risposta, cosa sarebbe accaduto qualora il Pontefice, tornato capace di manifestare la propria volontà, non avesse accettato di essere divenuto, in seguito a questa equiparazione, il "Romano Pontefice emerito". /Ora la rinuncia complessa supera certamente anche questo problema, perché contiene la dichiarazione espressa della volontà del pontefice di rinunciare in caso di Sede Romana almeno *impedita* o *prorsus impedita* ed è questa dichiarazione che, compiute le condizioni apposte, dà efficacia all'atto» (pp. 310-311). La soluzione preferibile, secondo me, è un'altra, come ho già spiegato nel testo (cfr. *supra*).

<sup>107</sup> In ciò si concreterebbe il carattere costitutivo della rinuncia. Cfr. P. MAJER,



enunciazione di essi si potranno esplicitare, in maniera stringata ma tersa, il fondamento e la *ratio*: impiegando espressioni che preservino il carattere supremo dell'ufficio primaziale e, al contempo, sottraendosi a fuorvianti letture riduzionistiche "di taglio assolutistico"<sup>108</sup>.

Va fissata la necessaria pubblicità dell'atto di rinuncia, proporzionata, tra l'altro, alla situazione giuridica del titolare dell'ufficio nei confronti dei fedeli<sup>109</sup>: con la messa a fuoco almeno essenziale di alcuni requisiti formali facenti fede dell'autenticità (in caso la forma sia orale ovvero scritta: dovrebbero escludersi, in linea di principio e per esigenze di sicurezza, i fatti concludenti) e di contesto spazio temporale (durante un concistoro - can. 353 -?). Anche qui sempre con espressioni (indeterminate ma determinabili) che preservino il carattere supremo della potestà del papa.

Sarebbe opportuna una puntualizzazione circa la recettività della rinuncia<sup>110</sup>.

Tutte queste prescrizioni avrebbero tuzioristicamente lo scopo di accertare in modo inconfutabile l'effettiva libertà (immunità da qualsivoglia condizionamento, esenzione da violenza fisica, timore grave, dolo e errore sostanziale, oltre che da simonia<sup>111</sup>) dell'atto di governo della rinuncia.

---

*Renuncia del Romano Pontifice*, cit., p. 931: "La abdicación papal es un ejemplo clásico de la renuncia *constitutiva*, o sea aquella que produce su efecto inmediatamente, en virtud de la misma presentación de la renuncia, sin exigirse que esta sea aceptada por alguien".

<sup>108</sup> F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI*, cit., p. 802.

<sup>109</sup> Cfr. F. PUIG, *La rinuncia di Benedetto XVI*, cit., p. 800; si vedano anche H. HERRMANN, *Fragen zu einem päpstlichen Amtsverzicht*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte, Kanonistische Abteilung*, LX (1970), p. 118; M. GRAULICH, *Die Vakanz des Apostolischen Stuhls und die Wahl des Bischofs von Rom - Zwei Rechtsinstitute in der Entwicklung*, in *Archiv für katholisches Kirchenrechts*, CLXXIV (2005), p. 77.

<sup>110</sup> Cfr. M. GANARIN, *Sulla natura recettizia dell'atto giuridico di rinuncia all'ufficio ecclesiastico con particolare riferimento alla renuntiatio Papae*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), pp. 109-151, il quale sostiene che la rinuncia papale è recettizia nel senso che deve essere manifestata in modo tale che sia conoscibile da parte di tutta la Chiesa; così, del resto, fu intesa durante i lavori preparatori l'espressione "rite manifestetur" di cui al can. 332, § 2 (si veda W. ONCLIN, *Relatio super priore Schemate Legis Ecclesiae Fundamentalibus*, in PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, *Schema Legis Ecclesiae Fundamentalibus. Textus emendatus cum relatione de ipso Schemate deque emendationibus reeptis*, Typis Polyglottis Vaticanis, MCMLXXI, p. 92). Non si esige dunque la conoscenza effettiva dell'atto, e, d'altro canto, non si potrebbe sostenere che la rinuncia papale è un atto non recettizio perché non è prevista accettazione.

<sup>111</sup> Si veda peraltro quanto stabilisce il n. 78 della citata Costituzione Apostolica



La rinuncia valida ed efficace non può essere revocata<sup>112</sup>. Non dovrebbe essere sottoposta a *condiciones* (riferite al passato, al presente o al futuro), per la perigliosa insicurezza che ciò insinuerebbe.

Andrebbe regolata l'efficacia temporale della rinuncia, con la previsione del possibile differimento degli effetti. A quest'ultimo riguardo si potrebbe prevedere una disciplina, per quanto scarna, su alcuni aspetti problematici insiti nel periodo intercorrente tra l'atto (già perfetto) e il suo annuncio e la piena efficacia giuridica del medesimo al sopravvenire del termine iniziale che deve essere certo. Eventualmente stabilendosi, per non incorrere in intuibili inconvenienti e perturbazioni durante la pendenza, che questo periodo non si dilati oltre un certo numero di giorni. Si noti che fin quando la rinuncia non ha effetto il papa resta tale e dunque può revocarla<sup>113</sup>.

Andrebbe eventualmente delineato il ruolo del collegio cardinalizio (con possibili ripartizioni interne di compiti) in rapporto alla rinuncia del papa (audizione, sottoscrizioni, ecc.): sempre prevalentemente a scopo tuzioristico.

Relativamente all'identificazione dello "*status* dell'ex-papa"<sup>114</sup>, va determinato, ad esempio, quanto concerne in particolare: la denominazione-titolo del 'dimissionario'<sup>115</sup>, il reinserimento nel collegio

---

*Universi Dominici gregis*: "Se nell'elezione del Romano Pontefice fosse perpetrato - che Dio ce ne scampi - il crimine della simonia, delibero e dichiaro che tutti coloro che se ne rendessero colpevoli incorreranno nella scomunica *latae sententiae* e che è tuttavia tolta la nullità o la non validità della medesima provvista simoniaca, affinché per tale motivo - come già stabilito dai miei Predecessori - non venga impugnata la validità dell'elezione del Romano Pontefice".

<sup>112</sup> Rileva **P. MAJER**, *Renuncia del Romano Pontefice*, cit., p. 932: "no vale una renuncia del papa bajo condición, por ejemplo hecha en favor a otro o reservándose algunas competencias por el que dimite. Del mismo modo, carece de eficacia jurídica cualquier mandato, disposición, condicionamiento, simple recomendación o deseo del Pontífice dimitido respecto al futuro cónclave o para con el próximo Papa". Si tratta invero di questioni, connesse con quella se il papa possa o no designare il suo successore, discusse anche in passato dalla canonistica.

<sup>113</sup> Cfr. can. 189, § 4.

<sup>114</sup> **W. BRANDMÜLLER**, *Renuntiatio Papae. Alcune riflessioni storico-canonistiche*, in *Archivio giuridico Filippo Serafini*, CCXXXVI (2016), p. 670.

<sup>115</sup> Ad esempio, così ha risposto aa Anfrea Tornielli il segretario del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica G. Sciacca (*Sciacca: "Non può esistere un papato condiviso"*, 16 agosto 2016, consultabile sul sito *Vatican Insider* all'indirizzo <https://www.lastampa.it/vatican-insider/it/2016/08/16/news/sciacca-non-puo-esistere-un-papato-condiviso-1.34821300>): «Lei avrebbe preferito il titolo di "Vescovo emerito di Roma" per il Papa che rinuncia? /"No, ritengo che questa soluzione sarebbe altrettanto problematica, seppure qualche



cardinalizio e in generale il mantenimento o no (ovvero conferma o attribuzione) della dignità cardinalizia (ordine, titolo...) con diritti, funzioni, privilegi e prerogative connesse (accesso ai concistori...), la partecipazione al conclave e, in esso, il diritto di elettorato attivo e passivo, la partecipazione al concilio ecumenico (al sinodo dei vescovi o altre assemblee episcopali), l'abito e i paramenti liturgici, gli atti (sacramentali solenni e) liturgici consentiti, lo stemma, il sigillo, il cerimoniale-protocollo (anche come a lui ci si rivolge) negli incontri con il papa regnante ovvero in quelli ufficiali con altri vescovi o autorità ecclesiastiche oppure con le autorità secolari, la distruzione dell'anello del pescatore ecc., le esequie e il luogo di sepoltura<sup>116</sup>.

Va tenuto presente che la maggioranza delle soluzioni normative da approvare presuppone una compiuta comprensione teologica delle intricate questioni sottese, anzitutto del ministero petrino: dunque sono quesiti tutt'altro che banali, secondari o 'neutri', non affatto componibili e disciplinabili in base a considerazioni di mera opportunità.

Si potrebbero specificare il ruolo e le funzioni 'residuali' (senza alcuna accezione negativa o riduttiva) spettanti al papa che ha rinunciato, almeno con dizione generica: con netta demarcazione rispetto a quelle riservate al successore di Pietro regnante segnatamente quanto al *munus regendi*, al *munus docendi* e al *munus sanctificandi*<sup>117</sup>. Inoltre, per risolvere in

---

autorevole canonista l'abbia sostenuta: Papa, Pontefice o Vescovo di Roma sono infatti sostanzialmente sinonimi. Il problema non è il sostantivo, 'Papa' o 'Vescovo di Roma', ma l'aggettivo 'emerito', che porta a una sorta di duplicazione dell'immagine papale". /*Quale ipotesi avrebbe preferito o vorrebbe suggerire?* /"Innanzitutto vorrei premettere: non sono tra quelli che si augurano che la rinuncia al papato diventi una consuetudine. Anzi! Come pura ipotesi di lavoro, se volessimo prefigurare per il Pontefice rinunciante una possibile previsione legislativa per il futuro, la soluzione più congrua mi sembrerebbe quella del conferimento del titolo di 'Già Sommo Pontefice'. Oppure quella di prevedere il reinserimento del rinunciante nel collegio cardinalizio, nell'ordine dei vescovi, da parte del nuovo Papa. E per sottolineare la 'singolarità' del nuovo titolare, nell'ipotesi in cui tutte le sedi suburbicarie fossero occupate, inserirlo - *ad personam* - tra i patriarchi orientali che sono membri del collegio cardinalizio"».

<sup>116</sup> Mi sono occupata di alcune di tali questioni in **G. BONI**, *Sopra una rinuncia*, cit., *passim*, con rimando a ulteriori riferimenti dottrinali.

<sup>117</sup> Potrebbe essere utile un raffronto con il vescovo emerito, considerando in particolare quelle norme codicali e non codicali che regolano alcuni profili. Un punto di riferimento in materia è il documento della **CONGREGAZIONE PER I VESCOVI**, *Il vescovo emerito*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 2008. Tuttavia, occorre sempre tenere presente la specificità dell'ufficio di romano pontefice e l'unicità del vescovo di Roma.



radice tutte le discussioni - invero devianti<sup>118</sup> - relative all'eventuale rinuncia al *ministerium* e non al *munus*, ecc., si potrebbe introdurre una sorta di *praesumptio iuris et de iure* in forza della quale si presume appunto che la rinuncia all'ufficio di romano pontefice riguardi tutte le potestà, ministeri, incarichi, diritti, privilegi, facoltà, grazie, titoli e insegne, anche solo onorifiche, inerenti all'ufficio stesso.

Potrebbero introdursi alcune succinte previsioni relative al domicilio del 'dimissionario', 'nel recinto di San Pietro' o altrove (secondo quanto decide, seppur con qualche precauzione), al suo sostentamento, alla 'famiglia' per l'assistenza personale.

Ferme le relazioni di fraternità e comunione tra il resignante e il romano pontefice regnante, sulle quali la legge ovviamente non può coartare, si potrebbero elaborare, al fine di rendere la convivenza quanto più distesa, disposizioni, rivolte al papa che ha rinunciato - o meglio esortazioni/inviti facendo leva sulla responsabilità verso il *bonum commune Ecclesiae* - concernenti i "suoi contatti sociali e mediatici"<sup>119</sup>, le pubblicazioni, la partecipazione a eventi e cerimonie pubbliche, ecclesiastiche o secolari, la sua presenza sui mezzi di comunicazione sociale. Contegni certamente non vietati, ma da attuarsi con taluni 'accorgimenti' (ad esempio, previa informazione o accordo del romano pontefice regnante): accorgimenti, del resto, consentanei al ritiro orante dalla vita pubblica ecclesiastica, civile e sociale del papa che ha rinunciato, e per non permettere che si approfitti malevolmente dei suoi interventi per minare il magistero pontificio.

Il tutto deve essere preordinato con il dovuto ossequio da prestarsi alla sua persona per l'ufficio anteriormente ricoperto, ma anche nell'intangibile rispetto della sua dignità e libertà quale *christifidelis* (can. 208).

Va sancita l'impossibilità per il papa che ha rinunciato di derogare o infrangere le - davvero contenute - disposizioni imposte come vincolanti cui deve obbedienza: senza peraltro comminare pene per le trasgressioni, potendo questa draconiana previsione fomentare attriti (d'altro canto sarebbero sempre adottabili, ad esempio, sanzioni di natura amministrativa). Forse sarebbe infine conveniente introdurre una norma disponente che sia il romano pontefice ad avere il diritto esclusivo di

---

<sup>118</sup> Cfr. G. BONI, *Sopra una rinuncia*, cit., p. 153 ss.

<sup>119</sup> W. BRANDMÜLLER, *Renuntiatio Papae*, cit., p. 670.





giudicare nelle cause di cui al can. 1401, sia contenziose sia penali, il papa che ha rinunciato<sup>120</sup>.

Resta comunque la possibilità che il papa regnante regolamenti difformemente dal diritto comune.

## 10 - Norme conclusive e postfazione sull'impedimento per 'causa giuridica'

Come del resto già emerso, sarà ovviamente indispensabile allineare la novella legislativa sulla sede apostolica impedita e sul papa che ha rinunciato con la vigente normativa sulla sede apostolica vacante. Eventualmente poi andrebbe raccordata con la regolazione relativa al collegio cardinalizio, di recente alquanto 'movimentata' e bisognevole di interventi di razionalizzazione che la ricompongano entro una cornice, anche codiciale, sintonica<sup>121</sup>: tenendo altresì conto delle modifiche nel frattempo apportate alla struttura della curia romana, in questi anni investita da grandi cambiamenti che dovrebbero essere affluite nella nuova Costituzione Apostolica *Praedicate Evangelium*.

Nell'appendice normativa di coordinamento, ad esempio, si potranno definire le modalità della comunicazione al papa che ha rinunciato dell'identità e del nome scelto dall'eletto e del primo incontro tra i due; si disciplineranno la partecipazione al conclave, il diritto di elettorato attivo e passivo del papa 'pensionato'<sup>122</sup>, eventuali e conseguenti modifiche delle liturgie, dei protocolli e dei cerimoniali; si predisporranno aggiustamenti della tempistica di apertura del conclave in caso di rinuncia (cfr. le modifiche già varate da Benedetto XVI) ovvero di sede apostolica *prorsus impedita* inemendabile: ad esempio non devono essere effettuate le esequie (preparazione e celebrazione) di colui che fu papa.

---

<sup>120</sup> Ricordo che i vescovi sono giudicati solo dal papa nelle cause penali - can. 1405, § 1, n. 3 - ma dalla Rota romana nelle cause contenziose - can. 1405, § 3, n. 1 -.

<sup>121</sup> Da ultimo, per una ricostruzione della normativa destinata ai cardinali e al collegio cardinalizio, cfr. **M. GANARIN**, *L'ampliamento dell'ordine episcopale del Collegio cardinalizio: la cooptazione di quattro porporati equiparati ai Cardinali Vescovi* (rescriptum ex audientia SS.mi del 26 giugno 2018), in *Jus-online*, V (2019), 1, pp. 121-177, il quale anche avanza qualche proposta di riforma razionalizzatrice, specie riguardo ai canoni della codificazione per la Chiesa latina sul decano, il sottodecano e l'ordine dei cardinali vescovi del collegio cardinalizio (cann. 350-352). Cfr. anche **M. GANARIN**, *Annotazioni sulla possibile riforma del Codex Iuris Canonici in merito ai canoni sul Decano, il Sottodecano e l'ordine dei Cardinali Vescovi del Collegio cardinalizio, pro manuscripto*.

<sup>122</sup> Termine invero impreciso anche per il vescovo: cfr. **B.F. PIGHIN**, *Profilo giuridico del vescovo emerito*, in *Ius Ecclesiae*, XIII (2001), p. 780.



Pare opportuno - sia detto infine come postfazione - che non si detti alcuna disciplina in merito al caso, tematizzato e disputato animatamente dalla dottrina da secoli, del papa che incorra in *eresia evidente e notoria*<sup>123</sup> (*si papa a fide devius*) - oppure in apostasia e scisma<sup>124</sup> -.

Al di là delle roventi controversie teologiche e giuridiche invero ancora irrisolte sulla possibilità stessa e le modalità di 'decadenza', rimozione (*amotio - privatio*), ovvero deposizione, si tratta di ipotesi che, quanto meno per la rarissima e assolutamente improbabile insorgenza, non merita l'attenzione del legislatore: secondo il principio giuridico, pacificamente accettato, secondo cui la legge si occupa di quanto avviene facilmente e frequentemente, oppure può accadere con una qualche percentuale di probabilità.

Reputerei quindi, non necessitante di disciplina in generale il caso della sede apostolica *impedita* - sempre sul filo della analogia con quanto

---

<sup>123</sup> In assenza di qualsivoglia normativa canonica, la letteratura sul punto è sterminata. Ricordo unicamente che ci si chiede anzitutto se il sommo pontefice possa cadere in eresia, per poi interrogarsi sulle conseguenze di tale situazione ('decadenza' *ipso facto* dall'ufficio?), e in particolare a chi competerebbe giudicarla o solo dichiararla. Sono state proposte varie tesi, diversamente argomentate: non si può che rinviare all'ampia bibliografia. Per alcune sintesi recenti cfr. P.V. AIMONE, *Prima sedes a nemine iudicatur*, cit., p. 4156 ss.; A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, cit., p. 555 ss., il quale peraltro, dopo aver sintetizzato le principali tesi, aggiunge conclusivamente: "aunque la cuestión académica haya seguido tratándose en los manuales posteriores al Concilio Vaticano I, desde la celebración de aquella asamblea, tan importante para la configuración teológica del primado del obispo de Roma, la cuestión del papa hereje quedó inserta en unos parámetros en parte distintos de los tradicionales. Concretamente, debe explicarse cómo sería posible y qué explicación teológica tendría la posibilidad de que una misma persona, titular del oficio papal, pueda cometer el delito de herejía y ser a la vez sujeto del carisma de la infalibilidad, que es don recibido por la Iglesia y que tiene como manifestación primordial el magisterio solemne pontificio. Si el papa tiene el carisma de la infalibilidad, cómo podría cometer herejía? Son dos aspectos que se oponen de tal manera que parecen resultar incompatibles entre sí, incluso como posibilidad teológica, que resultaría irracional y contradictoria con la fe de la Iglesia" (p. 564). Si veda, per tutti, O. CONDORELLI, *Il papa deposto tra storia e diritto*, in *Ephemerides iuris canonici*, LVI (2016), pp. 5-30. In un recente volume sul tema, *La déposition du pape hérétique. Lieux théologiques, modèles canoniques, enjeux constitutionnels*, a cura di B. BARNABÉ, C. DOUNOT, N. WAREMBOURG, Mare & Martin, Paris, 2019, qualche Autore propone la modifica del *Codex Iuris Canonici* inserendo la possibilità della condanna giuridica e della deposizione del papa ritenuto eretico.

<sup>124</sup> Cfr. A. VIANA, *Posible regulación de la Sede Apostólica impedida*, cit., p. 562: "Lo que se dice de la herejía puede extenderse también por equiparación canónica a los crímenes de cisma y apostasía".



contemplato per la sede episcopale<sup>125</sup> - *per cause giuridiche*: cioè il caso della proibizione a esercitare il *munus a motivo di una pena canonica*. Ciò, del resto, aprirebbe ovviamente anche l'ostica *quaestio* della comminazione della pena (da conciliarsi con la massima *prima sedes a nemine iudicatur*) o della dichiarazione di una pena *latae sententiae*. Tali problemi giuridici confluiscono con quanto appena rammentato, sono avvinti cioè alle annose e nevralgiche - nonché frequentemente anche infiammate - disquisizioni teologiche e ecclesiologiche, con penetranti ricadute dogmatiche, che il *papa haereticus* ha implicato e implica e che, per i motivi enunciati, il legislatore può esonerarsi dal dirimere e prudenzialmente ignorare.

---

<sup>125</sup> Cfr. can. 415, secondo il quale se al vescovo diocesano viene proibito di esercitare il proprio ufficio a motivo di una pena ecclesiastica, il metropolita oppure, se il metropolita manca o se si tratta del metropolita medesimo, il più anziano per promozione tra i suffraganei deve ricorrere immediatamente alla santa sede perché provveda essa stessa. Varie le questioni insorte al riguardo per le quali non posso che rinviare alla dottrina sul punto, qui non rilevanti. Annoto solo che, per quanto concerne il vescovo, in caso di pene *ferendae sententiae* e *latae sententiae* dichiarate, il romano pontefice, il quale commina la pena che proibisce di esercitare il *munus*, certamente provvede anche alla conseguente situazione di impedimento: realisticamente, dunque, i casi di impedimento della sede episcopale per causa giuridica saranno quelli in cui il vescovo sia reo di un delitto per il quale è prevista una pena di scomunica o di sospensione *latae sententiae*. Si tenga pure presente che la santa sede potrebbe provvedere alla situazione di sede episcopale impedita in tutti i casi chiedendo al vescovo di presentare la rinuncia all'ufficio, passandosi quindi alla sede vacante cui può regolarmente seguire la nomina del nuovo vescovo: cfr. anche **SEGRETERIA DI STATO**, *Rescriptum ex audientia SS.mi sulla rinuncia dei vescovi diocesani e dei titolari di uffici di nomina pontificia*, 3 novembre 2014, in *L'osservatore romano*, 6 novembre 2014, p. 6; **FRANCESCO**, Lettera Apostolica in forma di Motu Proprio *Imparare a congedarsi con cui si regola la rinuncia, a motivo dell'età, dei titolari di alcuni uffici di nomina pontificia*, *ivi*, 16 febbraio 2018, p. 7. Nella normativa sulla sede impedita del *Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium* non è prevista la possibilità dell'impedimento per causa giuridica, essendo state abolite in tale codificazione le pene *latae sententiae*.